



MODELLO ORGANIZZATIVO

Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	1

Sommario

▪	PARTE GENERALE	5
1.	GLOSSARIO, DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI.....	5
	ABBREVIAZIONI	8
2.	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	10
▪	2.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti.....	10
▪	2.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni	10
▪	2.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente.....	11
▪	2.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo	13
▪	2.5. I reati commessi all'estero	14
▪	2.6. Le sanzioni	14
▪	2.7. Le vicende modificative dell'ente	16
3.	ADOZIONE DEL MODELLO EX D.LGS. 231 DEL 2001.....	17
▪	3.1 Situazione attuale degli ISTITUTI CLINICI DI PAVIA E VIGEVANO S.p.A. - Brevi cenni relativi all'attività.....	17
▪	3.2 Stato delle procedure e obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	18
▪	3.2.1. Attività il cui svolgimento è affidato a soggetti esterni.....	20
▪	3.3 Oggetto e scopo del Modello.....	20
▪	3.4 Modello e Codice etico.....	22
▪	3.5 La costruzione del Modello e i suoi principi ispiratori	23
4.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
▪	4.1 Nomina, durata e sostituzione dei membri.....	25
▪	4.2 Compenso e capacità di spesa.....	28
▪	4.3 Regole di funzionamento e convocazione	28
▪	4.4 Funzioni e poteri	30
▪	4.5 I flussi informativi e le segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza e le relazioni con gli organi sociali	32
▪	4.6 Registro delle attività - Libro delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza - Raccolta e conservazione delle informazioni	36
5.	IL SISTEMA DISCIPLINARE	37
▪	5.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	38
▪	5.2 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	39
▪	5.3 Misure nei confronti dei dipendenti inquadrati nella categoria dei dirigenti	39
▪	5.4 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati.....	41
▪	5.5 Misure nei confronti dei medici liberi professionisti.....	43
▪	5.6 Misure nei confronti dei collaboratori esterni	44
▪	5.7 Misure nei confronti dei fornitori.....	45
6.	REGOLE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO	45
7.	DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO	45
▪	7.1 "Il responsabile".....	45
▪	7.2 Diffusione e Informazione sul Modello	45
▪	7.3. Formazione sul Modello.....	49
▪	PARTE SPECIALE.....	49
1.	INTRODUZIONE	50
1.1.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	50
1.2.	PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE.....	50

Rev	Data	Approvazione	Pagina
4	23 Luglio 2019	CdA	2



A. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO).....	53
▪ A.1. Premessa.....	53
▪ A.2. Reati applicabili.....	54
▪ A.3. Attività sensibili.....	57
▪ A.4. Protocolli specifici di prevenzione.....	59
▪ A.5. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione.....	69
B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO).....	70
▪ B.1. Reati applicabili.....	70
▪ B.2. Attività sensibili.....	71
▪ B.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	72
C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (ART. 24-TER DEL DECRETO E ART 10 L. 146/2006).....	75
▪ C.1. Reati applicabili.....	75
▪ C.2. Attività sensibili.....	76
▪ C.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	76
D. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTT. 25 E 25-BIS.1 DEL DECRETO).....	78
▪ D.1. Reati applicabili.....	78
▪ D.2 Attività a rischio.....	82
▪ D.3 Protocolli Specifici di prevenzione.....	82
E. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO).....	80
▪ E.1. Reati applicabili.....	80
▪ E.2. Attività sensibili.....	81
▪ E.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	82
▪ E.4. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione.....	83
F. CORRUZIONE TRA PRIVATI (INCLUSO TRA I REATI SOCIETARI ALL'ART. 25-TER DEL DECRETO), ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI, "COMPARAGGIO" (ARTT. 170, 171, 172 R.D. N. 1265/1934) E CONTRAVVEZIONE DI CUI ALL'ART. 123 D.L. VO 219/2006.....	84
▪ F.1. Reati applicabili.....	84
▪ F.2. Attività sensibili.....	85
▪ F.3. Principi generali di comportamento.....	86
▪ F.4. Protocolli specifici di prevenzione.....	86
▪ F.5. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione.....	88
G. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25QUATER DEL DECRETO).....	89
▪ G.1. Reati applicabili.....	89
▪ G.2. Protocolli specifici di prevenzione.....	89
H. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER 1 DEL DECRETO).....	91
▪ H.1. Reati applicabili.....	91
▪ H.2. Attività sensibili.....	91
▪ H.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	91
▪ H.4. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione.....	92
I. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUES DEL DECRETO).....	93
▪ I.1. REATI APPLICABILI.....	93
▪ I.2. Attività sensibili.....	94
▪ I.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	94
L. ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO).....	95

Rev	Data	Approvazione	Pagina
4	23 Luglio 2019	CdA	3



▪ L.1. Reati potenzialmente rilevanti.....	95
▪ L.2. Attività sensibili.....	95
▪ L.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	95
M. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO).....	99
▪ M.1. Reati applicabili.....	99
▪ M.2. Attività sensibili	101
▪ M.2.1. Premessa.....	101
▪ M.2.2. Le attività sensibili.....	102
▪ M.3. Principi generali di comportamento	104
▪ M.4. I soggetti responsabili, le comunicazioni e i documenti	105
▪ M. 5. Protocolli specifici di prevenzione.....	114
N. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)	115
▪ N.1. Reati applicabili	115
▪ N.2. Attività sensibili	115
▪ N.3. Presidi specifici di prevenzione	116
▪ N.4. Protocolli specifici per la prevenzione del reato di autoriciclaggio	117
▪ N.5. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione	119
O. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)	120
▪ O.1. Reati potenzialmente rilevanti.....	120
▪ O.2. Attività sensibili.....	123
▪ O.3. Protocolli specifici di prevenzione	124
P. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO).....	126
▪ P.1. Reato applicabile	126
▪ P.2. Attività sensibili	126
▪ P.3. Protocolli specifici di prevenzione.....	126
Q. REATI AMBIENTALI (ART 25-UNDECIES DEL DECRETO)	127
▪ Q.1. Reati applicabili	127
▪ Q.2. Attività sensibili.....	128
▪ Q.3. Principi generali di comportamento.....	129
▪ Q.4. Protocolli specifici di prevenzione	130
R. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25- DUODECIES DEL DECRETO).....	131
▪ R.1. Reati applicabili.....	131
▪ R.2. Attività sensibili	131
▪ R.3 Protocolli specifici di prevenzione.....	132
▪ R.4. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione	132

<i>Rev</i>	<i>Data</i>	<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019	CdA	4



PARTE GENERALE

1. GLOSSARIO, DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI

Si fornisce qui di seguito la definizione dei principali termini utilizzati nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo degli ISTITUTI CLINICI DI PAVIA E VIGEVANO S.p.A.

Modello: si intende il complesso dei principi di comportamento e delle procedure operative ad essi ispirate, adottati dagli ISTITUTI, al fine di prevenire la commissione dei reati, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, ad integrazione degli strumenti Organizzativi e di Controllo vigenti nell'Ente (Codice Etico, Procedure Operative, Organigrammi, Procure, Deleghe, Manuale delle Procedure e Manuale Qualità). Il Modello prevede, inoltre, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, nonché delle funzioni ad esso attribuite e la definizione del sistema sanzionatorio e dell'attività di formazione relativa al D.Lgs. 231/01 e alle direttive in esso contenute.

Soggetti apicali: si intendono tutti i soggetti che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Pubblico ufficiale: si intende ogni soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata dal diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	5

Pubblica Amministrazione o P.A.: si intende qualsiasi Ente pubblico¹, agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee, di funzionario delle Comunità europee o di funzionario di Stato estero.

Incaricato di pubblico servizio: colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, da intendersi come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ai sensi dell'art. 358 c.p.

Linee guida Confindustria: documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato al marzo 2014) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.

Linee guida A.I.O.P.: documento-guida della Associazione Italiana Ospedalità Privata aggiornato al settembre 2014 per la adozione del modello di organizzativo e gestionale di cui al Decreto.

Codice etico: codice di comportamento adottato dalla società.

Organi sociali: organo amministrativo e Sindaco della Società.

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

666

¹ *Nella definizione di Ente Pubblico sono compresi quei soggetti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali.*

Rev	Data		Approvazione	Pagina
4	23 Luglio 2019		CdA	6



Soggetti subordinati:	persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali.
Consulenti:	soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.
Dipendenti:	soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro.
Collaboratori:	soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e per conto della stessa.
Partner:	le controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
CCNL:	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ad applicato alla Società.
Attività sensibili:	si intende ogni processo dell'attività aziendale in relazione al quale si ritiene possibile la commissione dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.
Procedure:	si intende l'insieme di regole e protocolli formalizzati per l'esecuzione di determinate operazioni e processi aziendali. Tali regole sono elencate per ciascuna area di rischio/reato individuata nel Modello ex D.Lgs. 231/2001 e costituiscono parte integrante dello stesso.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	7



Soggetti destinatari: si intendono tutti i soggetti a cui è rivolto il Modello, e più precisamente i Soci, gli Amministratori, i Sindaci, i Direttori, i Medici, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti e gli *stakeholders* in generale.

Tracciabilità: si intende l'aspetto procedurale che prevede la dimostrazione, attraverso precise tracce documentali, dello svolgimento di un certo evento aziendale o di un processo decisionale.

Organismo di Vigilanza: si intende l'Organismo che, nell'ambito dell'applicazione del Modello, ha il compito di vigilare (i) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello (in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto); (ii) sull'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale e all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati; (iii) sulla irrogazione delle sanzioni disciplinari interne, nel caso in cui vi sia stata violazione, da parte dei soggetti interessati, delle regole fissate nel Modello stesso; (iv) sulla pianificazione e lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione, nonché (v) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, ogniqualevolta si ravvisino esigenze di modifica dello stesso, in relazione all'introduzione di nuove fattispecie di reato nel perimetro di applicazione del D.Lgs. 231/01 e/o alle mutate condizioni ambientali e/o a nuovi orientamenti della best practice.

Controllo Interno: si intende la funzione e/o le persone incaricate di svolgere le attività di controllo interno attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti necessari o utili a verificare le attività degli ISTITUTI, a garanzia del raggiungimento degli obiettivi, sia quantitativi che qualitativi, attraverso metodologie corrette e trasparenti.

ABBREVIAZIONI

Nella parte che segue e nelle Procedure allegate, saranno utilizzate le seguenti abbreviazioni:

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	8



ICPV o ISTITUTI:	si intendono gli ISTITUTI CLINICI DI PAVIA E VIGEVANO S.p.A.
ICCP:	si intende l'ISTITUTO DI CURA CITTÀ DI PAVIA
ICBM:	si intende l'ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO
OdV:	si intende l'Organismo di Vigilanza della società.
CdA:	si intende il Consiglio di Amministrazione della società.
AD:	si intende l'Amministratore Delegato.
Soci:	si intendono i soci dell'ICPV.
DS:	si intende il Direttore Sanitario.
CI:	si intende il Controllo Interno.
Decreto o D. Lgs. 231/01:	si intende il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, integrato con gli aggiornamenti sino ad oggi intervenuti.
AIOP:	si intende l'Associazione Italiana Ospedalità Privata.
SSR:	si intende il Servizio Sanitario Regionale.
SSN:	si intende il Servizio Sanitario Nazionale.
DRG	si intende il <i>Diagnosis-related group</i> o Raggruppamento Omogeneo di Diagnosi. E' un sistema di classificazione dei ricoveri ospedalieri correlato con le diagnosi e gli interventi. Il DRG viene attribuito alle differenti diagnosi/prestazioni cliniche erogate tramite un <i>software denominato DRG Grouper</i> .
SDO	si intende la scheda di dimissione ospedaliera.
NOC	si intendono i Nuclei Operativi di Controllo delle Aziende Sanitarie Locali.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	9

2. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

▪ 2.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel recepire la normativa internazionale in merito alla lotta alla corruzione, introduce e disciplina la responsabilità amministrativa degli enti collettivi derivante da reato. Si tratta di una nuova formula di responsabilità, dal momento che fino al 2001 tali enti potevano unicamente essere chiamati a corrispondere, in via solidale, multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

La natura di questa nuova forma di responsabilità è di genere “misto” e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti, l’ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l’autorità competente a contestare l’illecito è il pubblico ministero, ed è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell’ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l’autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall’amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell’ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad es., i partiti politici e i sindacati).

▪ 2.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

L’ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie di seguito indicate:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	10



○ Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);

- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis1)
- Reati societari (art. 25-ter);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (art. 25-quater1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
- Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25-undecies);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- Corruzione tra privati (reato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed incluso tra i reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto);
- Reati transnazionali (art. 10 Legge 16 Marzo 2006, n. 146).

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Società sono oggetto di approfondimento al paragrafo 4.3 della presente Parte Generale.

▪ **2.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente**

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, perché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 devono ricorrere i criteri individuati dal legislatore. Tali ulteriori criteri possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	11



Il primo criterio oggettivo è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- *soggetti in posizione apicale*, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad es., il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono anche soltanto di fatto, l'ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell'ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'ente o di sue sedi distaccate;
- *soggetti subordinati*, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i promotori e i Consulenti, che su mandato dell'ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell'ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente stesso.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- *l'interesse* sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- *il vantaggio* sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad es., sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività di impresa. Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione dell'ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	12

- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Nonostante il modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale. In quest'ultimo caso, infatti, l'ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte in quanto l'ente deve anche provare una sorta di frode interna da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

▪ **2.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo**

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo, senza fornirne però caratteristiche specifiche. Il modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione anche attraverso le procedure aziendali ed il sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	13

- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o muti la normativa di riferimento, in particolare quando siano introdotti nuovi reati presupposto.

▪ **2.5. I reati commessi all'estero**

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono ovviamente a quelle già evidenziate:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

▪ **2.6. Le sanzioni**

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	14



- *sanzione pecuniaria*: è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;

- *sanzioni interdittive*: si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;

- ✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;

- *confisca*: con la sentenza si condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	15



diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere;

- *pubblicazione della sentenza di condanna*: può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

▪ 2.7. Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	16

giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla scissione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

3. ADOZIONE DEL MODELLO ex D.Lgs. 231 del 2001

3.1 Situazione attuale degli ISTITUTI CLINICI DI PAVIA E VIGEVANO S.p.A. - Brevi cenni relativi all'attività

Gli ISTITUTI CLINICI DI PAVIA E VIGEVANO S.p.A. si compongono di due presidi ospedalieri, quali l'ISTITUTO DI CURA CITTA' DI PAVIA e l'ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO.

L'Istituto di Cura Città di Pavia

L'ISTITUTO DI CURA CITTA' DI PAVIA inizia a svolgere la sua attività nel 1957.

In estrema sintesi, l'ISTITUTO DI CURA CITTA' DI PAVIA è:

- un ospedale interamente accreditato con il SSN;
- sede di Polo Universitario dell'Università degli Studi di Pavia e di Corso di Laurea in Infermieristica;
- un Istituto che ha ottenuto la certificazione di Qualità per tutte le sue attività.

L'attività si articola in 5 U.O. afferenti al Dipartimento Chirurgico e 3 U.O. afferenti al Dipartimento Medico-Riabilitativo.

La struttura ospedaliera, con sede a Pavia, dispone di 4 sale operatorie ad avanzata tecnologia e di 141 posti letto a contratto, di cui 4 di terapia intensiva, e 6 posti letto tecnici.

L'ICCP occupa circa 300 addetti tra medici specialisti, infermieri e personale sanitario, impiegati amministrativi ed addetti dell'indotto.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	17



L'Istituto Clinico Beato Matteo

L'ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO inizia a svolgere la sua attività nel 1953.

In estrema sintesi, l'ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO è:

- un ospedale interamente accreditato con il SSN;
- un Istituto che ha ottenuto la certificazione di Qualità per tutte le sue attività.

L'attività si articola in 5 U.O. afferenti al Dipartimento di Chirurgico e 2 U.O. afferenti al Dipartimento Medico-Riabilitativo.

La struttura ospedaliera, con sede a Vigevano, dispone di 5 sale operatorie ad avanzata tecnologia, 1 sala parto, di 152 posti letto accreditati di cui 4 posti di terapia intensiva post operatoria e 8 posti letto tecnici.

L'ICBM occupa circa 400 addetti tra medici specialisti, infermieri e personale sanitario, impiegati amministrativi ed addetti dell'indotto.

L'Istituto è sede di Pronto Soccorso.

▪ **3.2 Stato delle procedure e obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello**

Gli ISTITUTI sono un'azienda ospedaliera accreditata con il SSN soggetta a controlli e verifiche stabilite dalla regole di sistema di Regione Lombardia, in conformità con la Delibera di Giunta Regionale 9014/2009, la quale ha previsto che tutte le strutture private di ricovero e cura accreditate sono obbligate ad inviare entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, alla ATS competente per territorio, un sintetico estratto della relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza, attestante l'efficace e corretta applicazione del Modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità, previsto dall'art. 6, comma 1,lett. b) del D.lgs. 231/2001.

Il mantenimento dell'accreditamento e la conseguente necessità di rispettare i requisiti previsti hanno fatto sì che la società fosse già dotata da anni di un complesso di funzioni e di procedure interne che costituiscono, anche ai sensi del D.Lgs. 231/01, un presidio per la prevenzione di alcuni dei reati inclusi nella suddetta legge.

A riguardo, si consideri che ICPV ha istituito e via via implementato, in termini di personale e di attività di controllo, il Nucleo di autocontrollo interno. Tale ufficio è dedicato, a partire dalla fine del 2009, ad assicurare, dal punto vista clinico ed amministrativo, la correttezza formale e la completezza delle cartelle cliniche, nonché il controllo del flusso delle prestazioni ambulatoriali.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	18

ICPV, inoltre, intende promuovere e consolidare al proprio interno una cultura di trasparenza, integrità e controllo nell'esercizio delle attività aziendali, nella convinzione che l'assoluto rispetto di questi valori rappresenti una premessa indispensabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali di eccellenza.

Gli ISTITUTI hanno ottenuto la certificazione di Qualità secondo la norma UNI En ISO 9001:2008, a conferma della presenza di un Sistema di Gestione della Qualità sottoposto periodicamente ad un processo di sorveglianza da parte di un organismo indipendente accreditato.

Conseguentemente, nell'ottica di predisporre una ancor più efficiente attività di controllo e di monitoraggio di tutti i processi sensibili, l'ICPV ha avviato, nel corso degli ultimi anni, alcune attività propedeutiche all'adozione ed all'implementazione, all'interno della struttura, di un Modello Organizzativo specificatamente aderente alle disposizioni del D.Lgs. 231/01 quali, in particolare:

- l'introduzione e l'aggiornamento di una serie di procedure operative interne, finalizzate a costituire un valido strumento a presidio delle potenziali aree a rischio;
- l'implementazione del Nucleo di autocontrollo Interno, con la finalità di realizzare correttamente l'intero processo di rendicontazione, attraverso un duplice focus che prevede controlli sia a monte del processo di generazione dei dati, sia a valle per la correzione degli errori sui flussi SDO e ambulatoriali.
- l'adozione di un Codice Etico Comportamentale; la sottoscrizione da parte del personale medico libero professionista di un contratto che, in estrema sintesi, (i) obbliga quest'ultimo all'osservanza del codice etico e comportamentale degli ISTITUTI, nonché di quanto disposto dal Modello Organizzativo adottato dallo stesso e (ii) subordina il conseguimento della quota variabile della remunerazione ad essi spettante al raggiungimento di obiettivi anche di natura qualitativa, tra i quali il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, dal Codice etico e dal Modello Organizzativo adottato;
- l'Istituzione della funzione di Controllo Interno;
- la mappatura dei processi e delle attività aziendali "sensibili" ovvero delle aree operative nel cui ambito potrebbe essere più frequente la possibilità di commissione dei reati di cui al Decreto.

Il lavoro svolto è, pertanto, consistito (i) nell'analisi delle procedure e del sistema dei controlli già esistenti, (ii) nella revisione e integrazione delle procedure interne per renderle più incisive, più chiare ed organizzate, (iii) nella previsione di un Organismo di Vigilanza e di un sistema sanzionatorio più efficace e stringente e (iv) nell'elaborazione del presente Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01.

3.2.1. Attività il cui svolgimento è affidato a soggetti esterni

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	19

L'ICPV affida a soggetti esterni (persone giuridiche o persone fisiche) lo svolgimento di alcune specifiche attività. Su tali soggetti, siano essi mandatari o anche semplicemente incaricati di prestare attività di consulenza o di svolgere in service processi di supporto, l'ICPV stesso si riserva attività di indipendente verifica.

▪ 3.3 Oggetto e scopo del Modello

L'ICPV, nell'intento di assicurare, a tutela della propria posizione e immagine, condizioni di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, ha ritenuto, come già anticipato, (i) di attuare un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi di gestione e controllo, (ii) di verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già esistenti alle finalità previste dal Decreto e (iii) di procedere all'attuazione del Modello rigorosamente secondo il dettato della Legge.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello stesso - che riassume ed integra l'insieme di regole e procedure interne già presenti e che saranno successivamente introdotte - possa costituire un valido e più efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano all'interno dei presidi ICCP e ICBM, affinché si attengano, nell'espletamento delle proprie attività, a comportamenti corretti, trasparenti e lineari, tali da prevenire il rischio di compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Al termine dell'attività di mappatura delle aree/attività a rischio reato ex D. Lgs. 231/01 sono stati individuati i criteri generali che hanno poi ispirato l'elaborazione del presente documento.

Tali criteri principalmente consistono:

- nella previsione di sistemi di controllo interni che consentano una costante azione di monitoraggio sulle potenziali aree di attività a rischio e un tempestivo intervento per prevenire o impedire la prosecuzione della commissione di eventuali reati;
- nell'individuazione di specifiche procedure interne che siano parte integrante del Modello e che individuino i soggetti titolari delle funzioni, delle competenze e delle responsabilità;
- nella previsione di adeguata separazione delle funzioni, al fine di impedire che i destinatari del Modello possano gestire in maniera autonoma un intero processo, nonché nella definizione e nell'attribuzione di poteri autorizzativi in linea con le responsabilità assegnate;
- nella previsione di obblighi informativi nei confronti del Controllo Interno e dell'Organismo di Vigilanza, nonché di appositi canali riservati di comunicazione interna tra i dipendenti e l'Organismo stesso.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	20



- nell'introduzione di un sistema sanzionatorio che si renderà applicabile in caso di violazione delle linee di condotta indicate ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle procedure interne previste dal Modello stesso;
- nella previsione di programmi di formazione interna, obbligatori per tutti i livelli aziendali, e di informazione e diffusione ai terzi sui contenuti del Decreto, sulle regole comportamentali e sulle procedure adottate.

In questo ambito, si richiamano di seguito i principali presidi ai quali il Modello fa riferimento

- Statuto sociale;
- Codice Etico;
- Carta dei Servizi;
- Carta europea dei diritti del malato;
- Manuale Qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001/2008;
- Manuale della cartella clinica;
- Sistema di deleghe di poteri e di procure;
- Sistema disciplinare del personale dipendente;
- Procedure per il regolare svolgimento delle attività aziendali;
- Sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro e l'ambiente;
- Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e le relative misure di prevenzione e protezione;
- Documento programmatico sulla sicurezza.

Il sistema di regole e procedure interne attualmente esistenti ed adottate, nonché quelle in corso di perfezionamento, per la prevenzione dei reati *ex D.Lgs. 231/01*, riepilogate nella parte speciale del presente Modello alla quale si rimanda, è strumento necessario per il buon funzionamento del Modello stesso, e ne costituisce, pertanto, una parte fondamentale.

Particolare rilevanza assume la normativa interna disciplinante le attività a rischio di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, con particolare riferimento agli aspetti attinenti alla:

- definizione di deleghe (poteri) e facoltà (limiti di spesa);
- verificabilità e documentabilità delle operazioni (cosiddetta tracciabilità);
- separatezza delle funzioni;
- effettuazione di controlli ai diversi livelli.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	21



Il Modello si propone, mediante l'individuazione delle attività "sensibili" a rischio di reato e la definizione delle relative procedure operative, di perseguire le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano nelle aree in cui si effettuano attività "sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate da ICPV in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico/sociali cui la società intende attenersi nell'assolvimento della propria missione;
- consentire a ICPV, grazie ad un'azione di monitoraggio attivata dall'Organismo di Vigilanza sulle aree a rischio di commissione di reato ex D.Lgs. 231/01, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare il compimento dei reati stessi.

In tale ottica, il Modello presuppone:

- un'attività di sensibilizzazione e di formazione ai fini della diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali in vigore nella società;
- il costante aggiornamento della mappatura delle attività "sensibili" ai sensi del Decreto e delle unità organizzative a maggior rischio di commissione delle fattispecie di reato in parola;
- l'istituzione di apposito Organismo di Vigilanza e l'attribuzione allo stesso di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché la messa a disposizione dell'Organismo stesso di risorse aziendali adeguate e proporzionate ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente attendibili;
- la verifica e la documentabilità delle operazioni "sensibili" (cd. "tracciabilità"); ogni attività a rischio reato deve essere documentata dall'Istituzione sanitaria e verificabile nelle sue fasi.
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

▪ **3.4 Modello e Codice etico**

La Società si è dotata del Codice Etico, il cui fine consiste nell'indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali sui quali deve permearsi il comportamento della Società e di tutti i destinatari del Codice Etico stesso. Ciò in parallelo con il perseguimento dell'oggetto e degli obiettivi sociali e coerentemente con quanto riportato nel presente documento.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	22

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica ed alla trasparenza aziendale.

Il Codice Etico della Società si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto.

▪ 3.5 La costruzione del Modello e i suoi principi ispiratori

Le attività per la predisposizione del Modello di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto sono incominciate nel 2011 e attraverso successive modifiche e integrazioni, è stato oggetto di una profonda revisione nel corso del 2016.

A tale scopo è stata svolta una serie di attività propedeutiche, suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni della Legge.

Per la suddetta attività, ICPV ha destinato anche risorse umane interne che, ai fini dell'espletamento dell'incarico, si sono riferiti al DLgs. 231/2001 (integrato degli aggiornamenti ad oggi intervenuti), al quadro normativo nazionale e regionale di riferimento, ai Regolamenti, alle raccomandazioni emanate dalle varie Autorità di Controllo, alle indicazioni delle diverse associazioni di categoria (in particolare, le indicazioni contenute nelle Linee Guida Confindustria nella versione del 2014 e al Codice di Comportamento AIOP, approvato Ministero della Giustizia da ultimo nel settembre 2014), alle linee guida della best practices ed anche alla giurisprudenza sino ad ora esistente.

A completamento di tali attività, è stato elaborato il presente Modello che è così strutturato:

- **Parte Generale**, relativa al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, ai Flussi informativi e alle segnalazioni da parte e verso tale Organismo, al Sistema Disciplinare, alla Diffusione ed alla Formazione sul modello stesso.
- **Parte Speciale**, contenente la "sintesi" delle "attività sensibili", cioè quelle a rischio reato, così come identificate a mezzo di una attenta analisi dei rischi condotta conformemente al Decreto e formalizzate nel documento di mappatura e valutazione dei rischi.

La parte speciale contiene altresì i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

- **Appendice** con le procedure operative, alcune delle quali già in vigore, volte a prevenire la commissione dei reati.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	23



Come già anticipato, la redazione del presente Modello recepisce ed integra i criteri ispiratori individuati dalle “Linee Guida per l’adozione del modello organizzativo e gestionale ai sensi del D.Lgs. 231/01” redatte dall’AIOP, documento giudicato idoneo dal Ministero di Grazia e Giustizia nel settembre 2014.

Il presente Modello rappresenta un “atto di emanazione dell’organo dirigente”, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/01 e, in quanto tale, le eventuali successive modifiche strutturali sono demandate all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione.

Il presente modello è stato revisionato ed aggiornato con deliberazione del CdA in data 18.04.2018.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	24

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento è assegnato ad un apposito Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, 1° comma, lett. b).

Tale Organismo deve ispirare la propria azione ai seguenti principi:

- controllo sull'effettività del Modello;
- vigilanza sull'adeguatezza del Modello;
- continuità di azione;
- aggiornamento del modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale o al quadro normativo di riferimento.

Esso dovrà:

- avere poteri di acquisizione e di richiesta di informazioni da e verso ogni livello e ambito operativo della società;
- aver accesso a risorse finanziarie dedicate all'espletamento delle sue funzioni;
- segnalare eventuali violazioni del Modello e proporre procedimenti disciplinari ed eventuali sanzioni a carico di soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello;
- essere indipendente da responsabilità di gestione aziendale ed autonomo rispetto ai vertici aziendali.

▪ 4.1 Nomina, durata e sostituzione dei membri

L'Organismo di Vigilanza di ICPV e di ICBM è un organo collegiale misto composto da tre membri, di cui uno interno e due esterni, tutti scelti in base ai requisiti di competenza e comprovata esperienza in merito ai compiti assegnati all'OdV; l'Organismo nomina quale Presidente un professionista esterno di chiara fama ed esperto in materia di responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001, a garanzia dell'autonomia ed indipendenza dell'Organismo stesso.

All'Organismo di Vigilanza è garantita la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni a rischio di reato.

Tale organo viene nominato dal CdA della società che, a tal fine, deve garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	25



- professionalità, intesa come “possesso di adeguate competenze specialistiche”. I componenti esterni dell’Organismo di Vigilanza dovrebbero essere scelti preferibilmente tra professionisti con esperienza maturata in ambito ispettivo, consulenziale e/o penalistico (avvocati, commercialisti, revisori, giuslavoristi, ecc);
- onorabilità, intesa come assenza di cause di ineleggibilità, previste per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo²;
- autonomia e indipendenza, intese come **(i)** possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo; **(ii)** assenza di vincoli di parentela entro il quarto grado o relazioni di coniugio (o situazioni di convivenza di fatto simili al coniugio), con gli Amministratori e/o i componenti del Collegio Sindacale e/o i dipendenti dell’ICPV; **(iii)** assenza di legami con la società derivanti da interessi economici rilevanti o di altra natura che possano generare conflitti o condizionare i doveri di controllo da esercitare ai sensi del D.Lgs. 231/2001; **(iv)** possibilità di relazionarsi direttamente con il vertice societario e gli organi di controllo; **(v)** assenza di rapporti di pubblico impiego presso amministrazioni pubbliche centrali o locali solo se con funzioni e poteri regolamentari o di controllo nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo. In ogni caso la qualità di professore universitario con rapporto di pubblico impiego non è rilevante ai presenti fini; **(vi)** assenza di qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi incluso l’essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di cui a permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell’art. 2359 c.c. E’ necessario inoltre, per i membri dell’Organismo: **(vii)** non aver svolto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; **(viii)** non essere destinatari di sentenze di condanna, anche non passata in

262626

²

A tale riguardo, si precisa che costituiscono cause di ineleggibilità:

- *l’essere indagato ovvero l’aver riportato una condanna, anche non a titolo definitivo, per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;*
- *le circostanze di cui all’art. 2382 del Codice Civile e, più precisamente, l’essere “interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.”;*
- *l’aver subito l’adozione di misure di prevenzione da parte dell’Autorità Giudiziaria, salvo il successivo ottenimento della completa riabilitazione;*
- *la sentenza di condanna, passata in giudicato, per i reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria e contro la P.A., la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica.*

<i>Rev</i>	<i>Data</i>	<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019	CdA	26



giudicato, o di decreto penale di condanna, anche non divenuto irrevocabile, o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, *ex art. 444 ss. c.p.p.*, anche se con pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per i delitti richiamati dal Decreto o per un qualunque delitto non colposo; **(ix)** non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 («Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza») o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 («Disposizioni contro la mafia»).

- continuità di azione da realizzarsi anche attraverso il supporto di una struttura interna dedicata; l'OdV è organismo dedito esclusivamente all'espletamento delle funzioni assegnategli e non possono, pertanto, venir ad esso attribuite ulteriori funzioni.

Ciascun membro nominato deve, al momento dell'accettazione dell'incarico, rilasciare formale dichiarazione di sussistenza, in capo alla propria persona, dei sopra indicati requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza.

Il CdA deve garantire autonomia e indipendenza all'Organismo di Vigilanza attraverso:

- il rispetto dei criteri di nomina sopra enunciati;
- l'attribuzione dei poteri che di seguito verranno elencati;
- l'approvazione annuale del *budget* di spesa;
- la dotazione di strumenti idonei per poter svolgere l'attività, anche avvalendosi, se del caso, di ausilii specializzati esterni.

È rimessa al CdA la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza, in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, tutte le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie. In particolare:

- i componenti dell'Organismo rimangono in carica tre anni, con possibilità di rinnovare il mandato con apposita delibera del CdA., che stabilisce, nella medesima seduta, il compenso loro spettante per gli incarichi assegnati. Alla scadenza dell'incarico, i componenti dell'ODV continuano comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a svolgere le proprie funzioni e a esercitare i poteri di propria competenza, sino alla nuova nomina da parte del Consiglio di Amministrazione;
- i membri dell'Organismo decadono in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza; essi devono comunicare tempestivamente al Presidente del CdA e agli altri componenti l'eventuale perdita dei requisiti;
- l'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare la maggioranza dei componenti. In tal caso, il CdA provvede a nominare, senza indugio, i nuovi membri, sulla base dei criteri di composizione sopra definiti; l'Organismo si intende, altresì, decaduto se la società incorre in

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	27

sentenza di condanna per violazione del D.Lgs. 231/2001 a seguito di accertata inadeguatezza ovvero omissione dell'attività di vigilanza;

- l'Organismo di Vigilanza o i suoi singoli membri non possono essere revocati dal CdA se non per giusta causa, accertata dal Consiglio in seduta congiunta con il Collegio Sindacale, cui partecipano anche gli altri membri dell'Organismo.

Per giusta causa di revoca può anche intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti assegnati;
- un'assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle sedute dell'Organismo;
- l'interruzione del rapporto di lavoro, laddove il componente sia anche dipendente della società.

È fatto obbligo al membro dell'OdV di comunicare al CdA la perdita dei requisiti di cui sopra.

In caso di decadenza o recesso del membro dell'OdV, il CdA provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

La rinuncia di uno o più membri può essere esercitata in qualsiasi momento tramite comunicazione al Presidente del CdA e agli altri componenti.

▪ **4.2 Compenso e capacità di spesa**

Il compenso ai membri dell'Organismo di Vigilanza è fissato dal CdA.

L'Organismo deve essere dotato di autonoma capacità di spesa, sulla base del *budget* assegnatogli dal CdA con cadenza annuale su proposta dell'OdV stesso, commisurata con i compiti da svolgere; tale capacità potrà essere esercitata per le esigenze derivate dall'espletamento dei compiti assegnati ed ogniqualvolta l'Organismo decida di avvalersi di servizi o di professionisti esterni al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento, nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

▪ **4.3 Regole di funzionamento e convocazione**

L'Organismo di Vigilanza riferisce al CdA e, una volta costituito, provvede a dotarsi di proprie regole di organizzazione e funzionamento che integrano il presente Modello.

L'Organismo si riunisce, su convocazione del Coordinatore/Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, con cadenza almeno trimestrale; se necessario, può programmare verifiche più frequenti (cfr. par. 4.4 e 4.6). Le formalità di convocazione potranno essere espletate mediante l'invio di

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	28



un messaggio di posta elettronica. La convocazione dovrà essere contestualmente trasmessa per conoscenza all'Amministrazione della Istituzione sanitaria privata.

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, ovvero i temi su cui l'OdV è chiamato a pronunciarsi nel corso della riunione.

L'Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CdA e dal Collegio Sindacale per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

All'Organismo di vigilanza è assicurato l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra attività ritenuta necessaria, garantendo che le sue funzioni siano svolte con assoluta riservatezza.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica, anche a mezzo di videoconferenza o di altri mezzi di comunicazione a distanza. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal componente dell'Organismo più anziano di età. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o del membro più anziano.

All'Organismo di Vigilanza sono messi a disposizione, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria e mezzi tecnici necessari. Le funzioni di segretario sono esercitate da un componente interno all'OdV, salvo diversa disposizione. Il segretario redige il verbale di ciascuna seduta, che sottoscrive insieme al Presidente (anche in caso di riunione svolta per video conferenza o altri mezzi di comunicazione a distanza, la firma sarà successiva).

Il segretario custodisce e aggiorna i libri e l'archivio dell'OdV. Salvo diversa disposizione risultante dal verbale, il Segretario cura il buon esito delle comunicazioni e delle operazioni che derivano dalle decisioni assunte dall'OdV.

Per un miglior coordinamento delle attività di vigilanza e per un più efficace scambio di informazioni, alle riunioni dell'Organismo, alle quali può essere presente la funzione di Controllo Interno, possono essere invitati anche l'AD, i DS dei presidi ICBM e ICCP e i responsabili delle Unità Operative, ed almeno una volta l'anno deve essere invitato il Collegio Sindacale e il Responsabile della Sicurezza.

Annualmente, in concomitanza con l'approvazione del bilancio sociale, l'Organismo di Vigilanza redige una Relazione che consegna al CdA e al Collegio Sindacale e che deve:

- (i) riepilogare l'attività svolta nel corso dell'esercizio e le eventuali criticità emerse,
- (ii) render conto del *budget* di spesa (cfr. par. 4.2),
- (iii) evidenziare le modifiche non strutturali apportate al Modello nel corso dell'esercizio.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	29

▪ 4.4 Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza è attribuito il compito di vigilare con autonomi poteri di controllo e iniziativa:

- a) sull'attività di diffusione del Modello all'interno della società e di informazione nei confronti dei soggetti esterni (fornitori, consulenti, collaboratori....).

In particolare, l'OdV. deve:

a.1) promuovere idonee iniziative per la diffusione, l'informazione e la comprensione del Modello;

a.2) predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

- b) sull'attività di formazione sui contenuti del Decreto e del Modello nei confronti di tutto il personale dipendente e medico a contratto libero professionale della società, così come meglio descritto nel successivo capitolo 6.

A tal fine, esso deve:

b.1) definire, insieme al *management*, (i) i programmi di formazione per il personale dipendente e medico e (ii) il contenuto delle comunicazioni periodiche agli Organi Sociali, al personale dipendente e medico e ai collaboratori esterni, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto;

b.2) verificare la completa attuazione dei piani di formazione sul Decreto e sul Modello;

- c) sull'osservanza e sul funzionamento delle prescrizioni del Modello da parte dei suoi destinatari (organi sociali, personale dipendente, medici, collaboratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della società).

A tal fine l'Organismo deve effettuare controlli su di un significativo campione dei documenti sanitari ed amministrativi a seconda delle aree a rischio di reato per accertare l'applicazione abituale del Modello;

Ai fini del controllo sulle operazioni connesse alla fatturazione delle prestazioni effettuate, il campione viene determinato mediante un criterio casuale, eventualmente basato sull'utilizzazione di un programma informatico ad hoc; almeno in occasione delle predette riunioni deve essere sentito il personale per verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di modifica delle disposizioni del modello; dell'attività svolta è redatto apposito verbale, custodito a cura del Presidente/coordinatore; qualora l' Organismo di Vigilanza accerti una violazione del modello suscettibile di integrare un'ipotesi di reato non ancora giunto a consumazione, ne deve dare immediata notizia

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	30

all'Amministrazione, affinché questa impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per la Casa di Cura, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 231;

Più precisamente, esso deve:

- c.1)** attivare le procedure di controllo e verificare che le stesse siano adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001;
 - c.2)** disporre periodicamente verifiche su determinate operazioni, processi o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili";
 - c.3)** coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività "sensibili". A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante; deve essere tenuto costantemente informato dagli Organi Sociali e dai responsabili delle unità operative sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la società al rischio di commissione dei reati;
 - c.4)** effettuare verifiche relative al grado di conoscenza acquisito dal personale dipendente e medico rispetto alle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e al Modello adottato, anche tramite interviste a campione;
 - c.5)** attivare indagini interne, anche con l'eventuale collaborazione delle strutture aziendali, per la raccolta, l'elaborazione e la conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello e per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello stesso;
 - c.6)** segnalare al referente dell'Ufficio Risorse Umane l'eventuale violazione accertata affinché vengano applicate le sanzioni previste dallo specifico sistema disciplinare;
- d)** sulla reale efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale, ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché sull'opportunità di aggiornamento del Modello e delle relative procedure, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, l'Organismo deve:

- d.1)** svolgere ricognizioni dell'attività aziendale ai fini di un aggiornamento periodico della mappatura delle attività "a rischio reato" e dei relativi processi sensibili;
- d.2)** esprimere periodicamente, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto, nonché sull'operatività dello stesso presentando relazione al CdA.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	31



- d.3)** verificare periodicamente l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
- d.4)** collaborare con le altre unità organizzative interessate, proponendo agli organi competenti (CdA) eventuali correzioni e adeguamenti;
- d.5)** promuovere l’aggiornamento del modello in relazione alle eventuali novità normative, alle mutate esigenze della Istituzione sanitaria privata o alla sopravvenuta inadeguatezza dello stesso a prevenire i fatti di reato da cui discende la responsabilità per l’ente; le modifiche sono proposte ai competenti organi aziendali per la relativa approvazione e portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati.

Resta fermo che:

- l’Organismo di Vigilanza deve proporre procedimenti sanzionatori ogniqualvolta si riscontrino casi di violazione del Modello, delle Procedure o del Codice Etico (cfr. cap. 5);
- nell’espletamento della propria attività, l’Organismo di Vigilanza può assumere informazioni da qualsiasi struttura e/o persona della società, accedere a tutti i documenti aziendali ed avvalersi della funzione di Controllo Interno per effettuare accertamenti e verifiche presso qualunque unità organizzativa. Accertamenti in tal senso possono essere disposti anche con la collaborazione del Collegio Sindacale.

▪ **4.5 I flussi informativi e le segnalazioni da parte dell’Organismo di Vigilanza e le relazioni con gli organi sociali**

È compito dell’Organismo assicurare adeguati flussi informativi verso il CdA mediante la presentazione della Relazione Annuale, che dovrà contenere informazioni:

sull’attività svolta e sulla gestione finanziaria del *budget* assegnato (cfr. par. 4.2 e 4.3), motivando gli eventuali scostamenti;

in merito alle eventuali variazioni “non sostanziali” apportate al Modello e alle procedure che formano parte integrante dello stesso con la proposta delle eventuali modifiche sostanziali da attuare, previa specifica approvazione del CdA (cfr. par. 4.3);

sulle segnalazioni ricevute nel corso dell’esercizio, suddividendole per ciascuna attività a rischio ed indicando le strutture coinvolte, unitamente ad una sintesi degli esiti;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	32

sull'eventuale presenza di violazioni accertate e sul buon funzionamento del sistema disciplinare e sanzionatorio;

sull'adozione di un Programma annuale delle Verifiche ai sensi del D. Lgs. 231/2001, anche in base al piano di spesa per l'esercizio successivo (cfr. par. 4.2);

in merito ai controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;

su eventuali nuovi ambiti di commissioni di reati previsti dal Decreto;

in merito a segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;

in merito a procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;

su eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;

Gli incontri con gli Organi Sociali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Qualora l'OdV riferisca in un'occasione ove sia prevista la verbalizzazione nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, ovvero in quello del Collegio Sindacale, l'OdV non sarà tenuto a redigere verbale nel proprio libro delle riunioni, ma sarà archiviata a cura dell'OdV stesso una copia del verbale dell'Organo Sociale di riferimento.

Il Collegio Sindacale, il Responsabile del Controllo Interno, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del C.d.A. e l'Amministratore Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la formale convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

▪ **4.6 I flussi informativi e le segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di monitorare, anche per il tramite del Controllo Interno, le operazioni potenzialmente sensibili e di predisporre un efficace sistema di comunicazione interno per consentire la trasmissione e la raccolta di notizie rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, il quale prevede, all'art 6, comma 2, lettera d), al fine di favorire il corretto espletamento dei compiti ad esso assegnati, l'obbligo d'informazione verso l'OdV da parte dei Destinatari del Modello.

Le segnalazioni verso l'OdV possono riguardare tutte le violazioni del Modello, anche solo presunte, e fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini dell'attuazione e dell'efficacia dello stesso.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	33

In particolare:

quanto agli obblighi d'informativa relativi ad atti ufficiali, devono essere trasmesse al Controllo Interno e all'Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni di volta in volta interessate, le informative concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, anche nei confronti di ignoti, relativi a fatti che possano implicare la responsabilità dell'Ente (relativi al D.Lgs. 231/2001);
- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o civili, relativi a fatti che possano implicare la responsabilità dell'Ente ovvero fatti anche potenzialmente strumentali alla realizzazione di reati-presupposto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento penali o civili nei loro confronti (non solo in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001);
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti in relazione a potenziali violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- comunicazioni inerenti modifiche strutturali all'impianto organizzativo o societario dell'azienda;
- anomalie o criticità riscontrate dai responsabili nello svolgimento delle attività sensibili per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

quanto alle segnalazioni di violazioni del Modello

devono essere segnalate in forma scritta al Controllo Interno e all'Organismo di Vigilanza tutte le violazioni o sospette violazioni delle regole previste dal Modello.

Tale obbligo grava su tutti i soggetti (amministratori, sindaci, dipendenti, medici, collaboratori, consulenti esterni, fornitori ecc.) che, nello svolgimento della loro attività, vengano a conoscenza delle suddette violazioni.

Più precisamente, tutti i Destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV le seguenti informazioni (c.d. "Segnalazioni"):

- la commissione, il tentativo di commissione o il ragionevole pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- eventuali presunte violazioni non marginali alle modalità comportamentali ed operative definite nel Modello e/o nel corpo normativo e procedurale aziendale, di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza;
- osservazioni sull'adeguatezza del sistema di controllo;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	34

- qualsiasi eccezione comportamentale alle regole di condotta formalizzate nel Modello o nelle procedure da esso richiamate, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del diverso processo seguito.

Ciascuna segnalazione dovrà essere sufficientemente circostanziata e dovrà evidenziare tutte le informazioni necessarie e sufficienti ad identificare i termini della violazione, al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di attivarsi tempestivamente e in modo efficace nelle attività di indagine, anche per il tramite del Controllo Interno.

Le segnalazioni possono pervenire all'Organismo di Vigilanza sia in forma cartacea, sia in forma elettronica; a tal proposito, l'indirizzo della casella di posta elettronica dovrà essere divulgato a tutti i dirigenti, medici, dipendenti, collaboratori, consulenti e fornitori della società.

L'accesso alla casella è riservato esclusivamente all'OdV tramite apposita password segreta.

L'Organismo di Vigilanza dovrà valutare con tempestività le segnalazioni ricevute (anche avvalendosi del Controllo Interno) e gli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari. L'eventuale decisione di non dar corso allo svolgimento di indagini interne dovrà essere motivata, documentata e conservata gli atti dell'Organismo stesso (cfr. par. 4.7).

Le informazioni pervenute sono protocollate e conservate a cura dell'Organismo di Vigilanza, il cui compito è quello di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando anche la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; il venir meno a tale obbligo rappresenta una grave violazione del Modello.

Gli istituti clinici di Pavia e Vigevano daranno attuazione all'indicazione della Legge 30 novembre 2017 n. 179, di istituire almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.³

353535

³ Whistl

Recentemente è stata approvata la Legge 30 novembre 2017 n° 179 relativa alle “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” che introduce, attraverso l'art. 3, in Italia il c.d. whistleblowing, vale a dire la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne sia venuto a conoscenza per ragioni di lavoro. La norma che si compone di tre articoli mira soprattutto alla tutela dei lavoratori.

Tre i concetti principali:

- (i) tutela dell'identità del segnalante, che dovrà tuttavia essere nota al destinatario della segnalazione, verosimilmente il Responsabile della prevenzione della corruzione previsto dalla Legge 190/2012 per le pubbliche amministrazioni e l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 per gli enti privati, oltre che l'ANAC e la magistratura ordinaria o contabile.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	35

▪ **4.7 Registro delle attività - Libro delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza - Raccolta e conservazione delle informazioni**

L'Organismo di Vigilanza deve costituire un *dossier* contenente la documentazione delle attività svolte con particolare riferimento alle:

- attività di formazione intraprese dalla società e relativi risultati, suddivisi per categoria e livello gerarchico;
- attività di verifica svolte, con indicazione della durata e motivazione della verifica, dell'attività sensibile e delle unità organizzative interessate, della sintesi della verifica, delle principali evidenze e degli eventuali suggerimenti;
- segnalazioni ricevute, suddivise per attività sensibile, con indicazione del numero di segnalazioni che hanno avuto seguito e delle strutture coinvolte;
- attività periodiche di aggiornamento del Modello, indicando i principali interventi eseguiti.

L'Organismo dovrà, inoltre, tenere un libro delle proprie adunanze, ove, per ogni convocazione, dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- numero progressivo e anno di riferimento;
- data riunione;
- ordine del giorno;
- verbale della riunione, con evidenza delle principali decisioni assunte.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsto nel presente Modello (e nei suoi eventuali successivi aggiornamenti) deve essere custodito per un periodo di 10 anni nell'apposito *data base* (informatico e cartaceo) gestito dall'Organismo, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

Non dovrebbero, pertanto, essere accettate segnalazioni anonime, anche se questo è uno degli elementi suscettibili di modifica al Senato;

(ii) tutela del segnalante da sanzioni, ritorsioni o più in generale ogni misura discriminatoria derivante dalla segnalazione, unitamente all'esplicito divieto di riconoscere premi per le segnalazioni;

(iii) buona fede nella segnalazione: eventuali comportamenti delatori, basati quindi sulla fornitura di informazioni consapevolmente non veritiere, o che denotino infondatezza per colpa grave del segnalante, saranno soggetti a provvedimenti disciplinari.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	36

Viene consentito l'accesso al *data base* ai membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Qualora le indagini riguardino membri dei suddetti organismi, l'accesso al suddetto *data base* deve essere autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di misure disciplinari, applicabili in caso di violazione delle regole previste dal Modello, rende efficiente l'azione svolta dall'Organismo di Vigilanza ed ha l'obiettivo di garantire l'efficacia del Modello stesso⁴.

L'applicazione del sistema disciplinare, al quale verrà data ampia diffusione, presuppone la violazione del Modello e prescinde dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria.

ICPV deve procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, con riferimento al differente grado di pericolosità e/o gravità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

In particolare, la tipologia e l'entità della sanzione varieranno in funzione dei seguenti fattori:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda, cioè, che quest'ultima sia stata contraddistinta da dolo, colpa, negligenza o imperizia;
- rilevanza oggettiva degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica ricoperto dall'autore del comportamento, oggetto di sanzione;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione delle regole previste dal Modello;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- eventuale reiterazione delle condotte sanzionabili.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni previste nei successivi paragrafi verranno applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale che abbia posto in essere illeciti disciplinari derivanti da:

373737

⁴ *Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, il sistema disciplinare costituisce un requisito essenziale del Modello ai fini di una possibile esclusione della responsabilità amministrativa della società.*

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	37



- violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle disposizioni previste dal Modello, dalle Procedure o dal Codice Etico;
- mancata diffusione ai dipendenti delle Procedure interne;
- mancato rispetto delle norme previste nell'ambito della normativa sulla Sicurezza sul Lavoro;
- mancata ed ingiustificata partecipazione agli incontri di formazione organizzati dalla società sul funzionamento del Modello e, in generale, sul Decreto Legislativo 231/01;
- mancato rispetto delle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle Procedure.
- redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sui propri sottoposti in merito alla applicazione del Modello;
- violazioni e/o elusioni del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza ed il Controllo Interno;
- ostacolo alla attività di vigilanza dell'OdV;
- violazione delle misure di tutela del segnalante previste dalla normativa relativa al c.d. whistleblowing, ovvero presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate;
- realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea ad eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

Il presente Modello è parte integrante della normativa aziendale. Eventuali violazioni sostanziali delle singole regole di comportamento contenute nel Modello e delle correlate procedure aziendali, costituiscono **(a)** inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, **(b)** illecito disciplinare, nonché **(c)** fatto pregiudizievole al riconoscimento di eventuali parti variabili della retribuzione e/o *bonus* e/o incentivi e saranno regolate come di seguito specificato.

▪ **5.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci**

Nel caso di compimento di reato, anche solo ipotizzato dall'Autorità Giudiziaria, o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relative Procedure Operative da parte degli Amministratori o dei Sindaci della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	38

Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative e provvedimenti, anche ai sensi della vigente normativa societaria.

In casi di violazioni da parte di un amministratore, non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dello stesso.

Se del caso, la Società agirà per il risarcimento del danno.

In caso di inerzia degli Organi competenti, sarà compito dell'Organismo di Vigilanza richiedere l'intervento dell'assemblea dei soci.

▪ **5.2 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza**

Nel caso di compimento di reato, anche solo ipotizzato dall'Autorità Giudiziaria, o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relative Procedure, da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, su segnalazione dell'Organismo stesso o del Controllo Interno e sentito il Collegio Sindacale, provvederà a rimuovere i membri coinvolti dal loro incarico e a sostituirli tempestivamente.

▪ **5.3 Misure nei confronti dei dipendenti inquadrati nella categoria dei dirigenti**

In caso di segnalazione di violazione, commessa da dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, l'Organismo di Vigilanza deve attivare tutte le procedure volte ad accertare la fondatezza della segnalazione.

Nei confronti dei dirigenti l'accertamento della violazione può dar luogo all'applicazione delle misure e dei provvedimenti ritenuti più idonei nel rispetto delle disposizioni di legge, di contratto e aziendali che regolano la materia, in relazione alla gravità della violazione e dell'eventuale reiterazione, nonché in considerazione del particolare vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto tra l'azienda e il dirigente stesso.

In caso di effettivo accertamento della violazione, verranno applicate le sanzioni di seguito indicate, in proporzione ai seguenti aspetti:

- gravità delle infrazioni accertate;
- livello di responsabilità e autonomia del dirigente;
- eventuale reiterazione dei comportamenti non conformi;
- intenzionalità del comportamento;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	39



- livello di rischio cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta irregolare accertata.

a) Diffida - nel caso di:

- inosservanza non grave di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei propositi, di irregolarità commesse da altri dipendenti.

Oltre all'eventuale risarcimento del danno cui il Dirigente potrà essere tenuto, potranno essere applicate in aggiunta sanzioni patrimoniali, in relazione alla gravità delle inosservanze e/o delle omesse segnalazioni e tolleranze.

b) Licenziamento ex art. 2118 c.c. - nel caso di:

- grave inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o gravi negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello stesso;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri dipendenti;
- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D. Lgs 231/2001 di una gravità tale da esporre la società ad una situazione oggettiva di pericolo o tale da determinare riflessi negativi per la società stessa, intendendosi in tal modo un inadempimento notevole degli obblighi cui il lavoratore è tenuto nello svolgimento del proprio rapporto di lavoro.

c) Licenziamento per giusta causa - nel caso di:

- adozione di un comportamento in palese grave violazione alle prescrizioni del Modello e tale da determinare la possibile concreta applicazione a carico della società delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	40

In attesa di deliberare la definitiva sanzione disciplinare, la società può disporre l'allontanamento temporaneo del dirigente dal servizio per il tempo strettamente necessario a svolgere tutti gli accertamenti richiesti.

Per quanto riguarda l'accertamento e la valutazione delle infrazioni e la conseguente irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi sociali e funzioni aziendali per i procedimenti disciplinari ordinari.

Sono in questa sede richiamate tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relativi alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

▪ **5.4 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati**

Con riguardo ai Dipendenti non dirigenti occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dai CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

ICPV ritiene che il Sistema Disciplinare correntemente applicato al proprio interno, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, del Codice Etico e delle Procedure Operative, ad opera di Dipendenti non dirigenti della Società, costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 30 (richiamo verbale; ammonizione scritta; multa fino a un massimo di 3 ore di retribuzione; sospensione fino a un massimo di 3 giorni; licenziamento) del CCNL, nei seguenti termini.

A) **Richiamo verbale**

- Lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale, delle Procedure Aziendali previste dal Modello e/o del sistema dei controlli interni.
- Tolleranza di lievi inosservanze o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, delle Procedure Aziendali e del sistema dei controlli interni.

Si ha "**lieve inosservanza**" nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o colpa grave e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	41



B) *Richiamo scritto*

- Inosservanza colposa delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e delle Procedure Aziendali previste dal Modello e/o del sistema dei controlli interni.
- Tolleranza di inosservanze colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, delle Procedure Aziendali e del sistema dei controlli interni.
- Mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.
- Reiterazione dei comportamenti rappresentanti "*lieve inosservanza*".

Si ha "**inosservanza colposa**" nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo e/o non abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società.

C) *Multa*

- Violazione colposa riguardante una procedura relativa alle aree/attività a rischio commissione reati i sensi del D.Lgs. 231/01, tale da compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

L'applicazione della multa, che dovrà essere d'importo non superiore a quattro ore della retribuzione base, dovrà avvenire nel rispetto dei limiti previsti dal CCNL di categoria.

D) *Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni*

- Inosservanza ripetuta o grave delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e delle Procedure previste dal Modello.
- Omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, del Codice Etico e delle Procedure Aziendali.
- Ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.

E) *Sospensione dal servizio con mantenimento del trattamento economico per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D. Lgs. 231/2001*

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	42

Nei confronti di lavoratori/lavoratrici sottoposti ad indagini preliminari ovvero sottoposti ad azione penale per un Reato, la Società può disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l'allontanamento dal servizio del soggetto interessato per motivi cautelari.

L'allontanamento dal servizio deve essere reso noto per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato e può essere mantenuto dalla Società per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.

Il lavoratore/lavoratrice allontanato dal servizio conserva per il periodo relativo il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso è considerato servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal CCNL.

F) Licenziamento per giusta causa (ex art. 2119 cod.civ.)

Notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico e dalle relative Procedure aziendali, tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più fatti illeciti che rappresentino presupposti dei Reati, ovvero a titolo di esempio:

- a. Infrazione dolosa delle norme aziendali emanate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.
- b. Compimento doloso di atti non dovuti od omissione di atti dovuti ai sensi del Modello o delle relative Procedure, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della Società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.
- c. Infrazione dolosa di Procedure Aziendali e/o del sistema dei controlli interni di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.

▪ **5.5 Misure nei confronti dei medici liberi professionisti**

Particolare rilievo assume, all'interno delle strutture organizzative di ospedalità privata, la figura del medico libero professionista che presta la propria opera professionale all'interno dei presidi di cura, in ragione di un contratto di incarico libero professionale.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	43

L'istituzione sanitaria dovrà richiedere anche ai liberi professionisti presenti saltuariamente nella struttura l'adesione al rispetto di tutte le procedure stabilite nel modello.

I contratti di incarico libero professionale attualmente sottoscritti tra ICPV e i medici prevedono l'assunzione di responsabilità da parte del medico contraente in merito all'assoluta osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 adottati dall'ICCP, nonché delle Procedure previste dal Modello stesso e ad esso allegate e indicano altresì le violazioni del Modello e i provvedimenti anche disciplinari da adottarsi in conseguenza. È opportuno, inoltre, che nel contratto individuale sia previsto espressamente che gravi violazioni del Modello possono dare luogo alla risoluzione immediata del rapporto.

L'osservanza, da parte del medico libero professionista, dei principi e delle procedure contenute nel Modello nell'espletamento dell'incarico lui assegnato rappresenta una delle condizioni indispensabili ai fini dell'erogazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione stabilita per lo stesso, come previsto dall'art. 8 del contratto.

La decurtazione della parte variabile della remunerazione del medico verrà effettuata a seguito del ricevimento da parte di quest'ultimo di una formale comunicazione da parte dell'A.D. a seguito di violazione del Modello.

La grave negligenza nel rispetto dei principi e delle procedure contenuti nel Modello e la recidiva commissione di infrazioni individuali, invece, una clausola risolutiva del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto all'art. 10 dello stesso, fatta salva, in ogni caso, la facoltà di richiesta di risarcimento da parte di ICPV qualora le suddette violazioni possano arrecare ad esso danni concreti.

▪ **5.6 Misure nei confronti dei collaboratori esterni**

La violazione del Modello da parte di collaboratori esterni della società può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali contenute nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di richiesta del risarcimento qualora le suddette violazioni possano arrecare danni concreti alla società.

Conseguentemente, in tutti i rapporti nei confronti di tali soggetti devono prevedersi, laddove possibile, specifiche clausole risolutive all'interno dei contratti di fornitura e collaborazione o lettere di incarico, nonché clausole di risarcimento del danno e manleva.

A tal fine, il Modello e il Codice Etico dovranno essere consegnati a tutti i collaboratori esterni della società, con apposita accompagnatoria firmata per ricevuta e presa d'atto.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	44

▪ **5.7 Misure nei confronti dei fornitori**

La violazione del Modello da parte di fornitori della società può determinare la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

6. REGOLE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO

La società provvede a predisporre apposite regole di condotta ed è dotata di un Codice Etico per presidio ospedaliero che costituiscono parte integrante del presente Modello e della normativa aziendale.

Le regole di condotta devono ritenersi vincolanti per i comportamenti posti in essere da tutti i destinatari del Modello e sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in ragione dell'evoluzione delle norme di legge e delle mutate esigenze aziendali.

7. DIFFUSIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del presente Modello deve essere svolta un'adeguata attività di diffusione, informazione e formazione nei confronti di tutto il personale della società, per favorire la conoscenza di quanto previsto dal Decreto 231/2001 e dal Modello adottato nelle sue diverse componenti (mappatura delle aree/attività a rischio di reato, normativa e/o procedure che regolamentano le attività sensibili, Organismo di Vigilanza, flussi informativi e segnalazioni da parte e all'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, Codice Etico, ecc.). A tale scopo deve essere prevista idonea attività di formazione di tutto il personale in organico al momento dell'adozione del Modello in caso di eventuali modifiche e aggiornamenti.

▪ **7.1 “Il responsabile”**

La comunicazione verso l'esterno del Modello e dei suoi principi fondamentali è curata da un responsabile identificato dal CdA, il quale garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. sito internet aziendale, apposite brochure, rimandi contrattuali ecc.) la loro diffusione e conoscenza ai destinatari esterni alla Società, oltre che alla comunità in generale.

▪ **7.2 Diffusione e Informazione sul Modello**

Al Modello sarà garantita la massima diffusione e pubblicità mediante la pubblicazione della Parte Generale dello stesso e del Codice Etico sul sito *Internet* aziendale.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	45

Tutto il personale deve essere informato sul contenuto del Decreto 231/2001 e del Modello tramite Circolari interne e tramite la rete Internet aziendale, con area specificamente dedicata al D.Lgs. 231/2001, dove dovrà essere di immediata consultazione anche il presente Modello.

I documenti presenti in tale spazio devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni delle normative esterne e del Modello stesso.

La componente del Modello relativa al Sistema Disciplinare e Sanzionatorio dovrà inoltre essere esposta nelle bacheche aziendali, così come previsto dall'art 7 dello Statuto dei Lavoratori, Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL verrà inviata copia del Modello tramite raccomandata A.R.

Ai nuovi assunti deve essere consegnato un *set* informativo, con il quale assicurare loro le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale *set* informativo deve contenere, oltre ai documenti di norma consegnati al neo-assunto, il Codice Etico, il Modello e il D. Lgs. 231/2001. I dipendenti sono tenuti a rilasciare all'ICCP una dichiarazione sottoscritta, ove si attesti la ricezione del set informativo nonché l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

Il Medico libero professionista è tenuto a rilasciare a IPCV dichiarazione sottoscritta dell'avvenuta ricezione del Modello, del Codice etico e delle Procedure e dell'impegno alla completa osservanza, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle norme e dei principi in essi contenute.

È, inoltre, necessario prevedere analogha informativa e pubblicità del Modello per i collaboratori esterni (ad esempio, consulenti), nonché per i collaboratori a contratto, cosiddetti parasubordinati, e *outsourcer*, secondo modalità differenziate, in relazione alla possibilità di accesso alla normativa aziendale, piuttosto che attraverso consegna cartacea del Modello e del Codice Etico (con ricezione di presa visione) ed eventualmente distinguendo, in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale e alla tipologia di attività svolta in relazione ai rischi di reato presupposto del D. Lgs. 231/2001.

▪ **7.3 Formazione sul Modello**

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza del Modello, una volta che è stato diffuso e consegnato, e sensibilizzare il personale sul rispetto della normativa e sull'osservanza dei principi e delle procedure in esso contenute, devono essere previste specifiche attività formative, con cadenza almeno annuale, definite all'interno di apposito e organico piano formativo. Tale Piano dovrà essere articolato attraverso specifiche attività (ad esempio, corsi, seminari, ecc...) a cui è posto l'obbligo di partecipazione. Tali iniziative potranno essere differenziate, in relazione ai contenuti e alle modalità di diffusione, in funzione

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	46

della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

La partecipazione alle attività di formazione previste dal suddetto Piano rappresenta una condizione essenziale non solo a garanzia dell'effettiva attuazione del Modello, ma anche ai fini della corretta osservanza dello stesso, anche in relazione a quanto previsto dal sistema sanzionatorio (di cui al capitolo 5 del presente Modello).

Per quanto riguarda il personale medico a contratto libero professionale, essa costituisce inoltre uno dei parametri qualitativi per l'erogazione della parte variabile della retribuzione.

La formazione è obbligatoria per tutti i livelli aziendali. Deve essere rilevata attestazione di frequenza dei corsi.

E' compito dell'Organismo di Vigilanza pianificare adeguatamente, con la funzione aziendale preposta, l'attività di formazione dei dipendenti, dei medici liberi professionisti e del *management* dell'ICCP sui contenuti del Codice Etico, del Modello e delle relative procedure operative, sulle modalità di attuazione ad esse relative, sul livello di rischio di ogni singola area aziendale e sul sistema sanzionatorio previsto in caso di mancata osservanza dei suddetti documenti di *governance* aziendali.

La formazione ed i relativi contenuti possono essere articolati secondo moduli distinti per **destinatari** in relazione al livello e ruolo organizzativo:

- per **responsabilità** (dirigenti, medici, responsabili di struttura organizzativa, risorse con deleghe specifiche, altri dipendenti), anche da erogare secondo una logica **"a cascata"**, al fine di garantire adeguato e pervasivo processo di trasmissione delle necessarie informazioni;
- per **ruolo professionale** in relazione alle attività svolte, con particolare *riguardo ai* ruoli che svolgono attività specifiche o "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (componenti dell'Organismo di Vigilanza e collaboratori, ruoli di controllo interno, controllo dei rischi operativi, ecc.);
- **neoassunti e nuovi incarichi**: particolare attenzione deve essere dedicata sia ai nuovi assunti (deve essere previsto modulo formativo in materia da includere nel set formativo iniziale obbligatorio), sia al personale destinato a ricoprire nuovi incarichi/ruoli, in particolare se relativi a ruoli/attività specifiche o "sensibili".

La formazione deve prevedere i seguenti contenuti:

- una **parte comune** per tutti i destinatari, avente ad oggetto la normativa di riferimento, il Modello e il suo funzionamento;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	47



- una **parte speciale**, con riferimento a specifici e ben determinati ambiti operativi. Essa deve essere finalizzata a diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili e i presidi specifici delle aree di competenza dei singoli operatori.

I contenuti formativi devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni della normativa e del Modello; nel caso di aggiornamento significativo della normativa di riferimento, la formazione deve prevedere le necessarie integrazioni.

E' compito dell'Organismo di Vigilanza verificare la completa attuazione del piano di formazione, raccogliere le evidenze relative all'effettiva partecipazione ai corsi e conservarle negli appositi archivi, nonché presidiare l'effettuazione di controlli periodici sul grado di conoscenza da parte del personale del D.Lgs. 231/2001, del Modello e delle procedure aziendali.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	48



▪ **PARTE SPECIALE**

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	49

1. INTRODUZIONE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura delle attività e di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell'ambito del contesto aziendale (*risk assessment*), ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha conseguentemente formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione, applicabili a tutte le attività sensibili, e dei protocolli specifici di prevenzione, per ciascuna delle attività a rischio identificate.

1.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e negli Strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito individuati, i principi individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o controparti.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello, inoltre, trovano applicazione i protocolli di seguito indicati.

1.2. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui alle successive Sezioni, si attuano i seguenti protocolli generali di prevenzione:

- sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i soggetti che siano stati preventivamente identificati mediante deleghe, procure, organigrammi, procedure o eventuali disposizioni organizzative;
- sono legittimati a trattare con tutte le controparti terze solo soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	50

- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi ed alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello statuto, nel Codice Etico e negli Strumenti di attuazione del Modello;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in seno alla Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti in seno alla Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o le criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno (*four eyes principle*);
- per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili sono implementate e attuate linee guida a opera del Responsabile della Funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il Responsabile della Funzione:
 - ✓ può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Funzioni aziendali o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - ✓ informa tempestivamente l'OdV di qualunque criticità;
 - ✓ può interpellare l'OdV in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiari
 - ✓ menti in merito agli obiettivi ed alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- l'accesso ai dati della Società è conforme al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della Funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative della Società, nonché al Collegio Sindacale, al Revisore dei conti ed all'OdV;
- l'OdV verifica che le procedure/istruzioni operative della Società che disciplinano le attività a rischio, che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi ed alle prescrizioni

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	51



contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'OdV stesso, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	52

A. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

▪ A.1. Premessa

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. La Pubblica Amministrazione è, dunque, intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, amministrazioni sovranazionali, Authority, Camere di Commercio, Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- *potere autoritativo*, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il destinatario del comando si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il cd. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- *potere certificativo*, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può firmare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	53

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad es., dell'Unione Europea), Regione, ATS, NOC, NAS, NOE, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad es., i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti dell'ufficio casse di un ente pubblico, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ATS (quando non sono considerati pubblici ufficiali), dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'ENI e di concessionari autostradali.

▪ **A.2. Reati applicabili**

I seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione sono astrattamente applicabili a seguito dell'analisi svolta:

- **malversazione a danno dello Stato:** previsto dall'art. 316-*bis* c.p., è costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità;
- **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato:** previsto dall'art. 316-*ter* c.p., è costituito dalla condotta di chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	54

- **truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico:** previsto dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 c.p., è costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:** previsto dall'art. 640-bis c.p., è costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico:** previsto dall'art. 640-ter c.p., è costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura, a sé o ad altri, un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **corruzione per un atto d'ufficio:** previsto dall'art. 318 c.p., è costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o anche solo ne accetta la promessa;
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio:** previsto dall'art. 319 c.p., è costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o anche solo ne accetta la promessa;
- **corruzione in atti giudiziari,** previsto dall'art. 319-ter c.p., è costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- **induzione indebita a dare o promettere utilità,** previsto dall'art. 319-quater c.p., è costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- **corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio,** previsto dall'art. 320 c.p., è costituito dalla condotta di cui all'art. 319 c.p. qualora commessa dall'incaricato di un pubblico servizio, nonché da quella di cui all'art. 318 c.p., qualora l'autore, sia persona incaricata di pubblico servizio;
- ai sensi dell'art. 321 c.p. (**pene per il corruttore**), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	55



anche a chi dà o promette denaro od altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio;

- **istigazione alla corruzione**, previsto dall'art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- **concussione**: previsto dall'art. 317 c.p., punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a promettere o a dare indebitamente denaro o altra utilità a lui o ad un terzo;
- **corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**, previsto dall'articolo 322-*bis* c.p. ed ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:
 - ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni di cui agli artt. 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- alle persone indicate nel primo comma dell'art. 322-*bis*;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	56

qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma dell'art. 322-*bis* sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **comparaggio**, previsto dagli artt. 170, 171 e 172 R.D. n. 1265/1934, costituito dalla condotta del medico o del farmacista che ricevano per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa allo scopo di agevolare con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico. Parimenti è sanzionata la condotta di chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista beni o altra utilità per le finalità appena indicate.
- **contravvenzione** di cui gli artt. 123 e 147 comma 5 D.L.vo 219/2006 che sanziona la condotta di chi, nel quadro dell'attività di informazione o presentazione di medicinali svolta presso medici o farmacisti offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attività espletata da medico o farmacista, nonché la condotta di medici o farmacisti che sollecitino o accettino tali incentivi (indebiti).⁵

▪ **A.3. Attività sensibili**

La Società ha individuato le attività sensibili e strumentali, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- selezione del personale;
- gestione degli acquisti ed in particolare della selezione dei fornitori di beni e servizi (definizione dei criteri di selezione del fornitore; qualifica dei fornitori; verifica periodica del mantenimento dei criteri per la permanenza in anagrafica; creazione ed aggiornamento dell'Osservatorio dei Prodotti Farmaceutici; monitoraggio dei prezzi applicati nel corso di gare pubbliche dai fornitori; negoziazione di accordi quadro con i fornitori; creazione ed aggiornamento di un archivio relativo alle negoziazioni e alle trattative);

575757

⁵ Costituisce precisa scelta del Consiglio di Amministrazione di ICPV quella di introdurre nel catalogo dei reati considerati all'interno del presente documento, le contravvenzioni di cui agli artt. 170, 171 e 172 R.D. n. 1265/1934, nonché quella prodromica di cui all'art. 123 del D.L.vo 219/2006, sebbene si tratti di fattispecie incriminatrici non rientranti nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.L.vo 231/2001. Scopo di tale scelta è quello di estendere i presidi di prevenzione e di controllo anche in relazione a tali condotte, che costituiscono comunque comportamenti che la Società condanna e si impegna a prevenire e a sanzionare anche sotto il profilo disciplinare, indipendentemente dalla loro strumentalizzazione a favore di terzi o della Società stessa.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	57

- gestione dei rapporti con i fornitori in occasione dell'approvvigionamento di beni e servizi, in particolare con società farmaceutiche, medicali e biomedicali⁶.
- gestione delle consulenze (sanitarie, di ricerca e altre);
- gestione degli appalti e subappalti (servizi ed opere);
- negoziazione e stipula dei contratti/convenzioni/varianti contrattuali attivi con la PA;
- gestione delle sponsorizzazioni;
- gestione delle attività di partecipazione a bandi e gare con la PA;
- gestione del processo di accreditamento (SSN/SSR, IRCCS, ECM);
- gestione negoziazione con ATS e Regione (ad es. rimborsi a tetto, extra tetto e funzioni aggiuntive);
- gestione, coordinamento e controllo delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri (ad es. gestione del ricovero, codifica nomenclatore ambulatoriale, delle cartelle cliniche, codifica SDO e attribuzione DRG, gestione dei farmaci, gestione delle protesi);
- gestione accettazione clienti;
- rendicontazione e fatturazione al SSR delle prestazioni e servizi sanitari soggetti a rimborso;
- gestione delle sperimentazioni cliniche;
- fatturazione a enti pubblici di prestazioni e servizi sanitari;
- gestione delle richieste, sottoscrizione e rendicontazione di contratti per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici;

585858

⁶Nell'ambito dell'attività erogata in regime di convenzione con il SSN il medico può essere ritenuto pubblico ufficiale (cfr. Cass. Pen. Sez. I n. 42750 del 2007; Cass. Pen. Sez. VI n. 1207 del 2012).

Da ciò discende che i medici che operano per conto dell'Ente possono astrattamente risultare autori delle condotte di cui agli artt. 170, 171 e 172 R.D. n. 1265/1934, ovvero della contravvenzione di cui agli artt. 123 e 147 D.L.vo 219/2006.

Tali fatti, peraltro, potrebbero essere qualificati anche come fattispecie corruttive di cui agli artt. 318 a 322 c.p. ovvero risultare potenzialmente rilevanti sotto il profilo della truffa ai danni del Servizio Sanitario regionale (art. 640, comma 2, c.p.) e come tali essere imputati anche all'Ente ai sensi del Decreto 231/2001. Si pensi al caso del medico che collabori con **ICZ ICPV** che, indotto da denaro, utilità, regalie sproporzionate rispetto alla normale prassi da parte di fornitori di materiale farmaceutico, medicale, protesico, effettui in **ICZ ICPV** interventi chirurgici ovvero eroghi prestazioni inappropriate con correlativa richiesta di rimborso al sistema sanitario regionale. In questa ipotesi, infatti, sebbene il fatto sia commesso dalla persona fisica per un proprio interesse, l'Ente ne potrebbe comunque ricevere oggettivo vantaggio.

Parimenti potrà sorgere responsabilità dell'Ente ex D.lgs. n. 231/2001 dall'eventualità di fatti di comparaggio o simili in concorso con le fattispecie induttive di cui agli artt. da 318 a 322 c.p. commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di suoi esponenti quali autori (anche in concorso) delle attività induttive.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	58



- gestione delle verifiche ispettive;
- gestione del contenzioso civile, penale od amministrativo;
- gestione del credito;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione degli omaggi, delle liberalità e delle spese di rappresentanza;
- gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- gestione delle note spese;
- gestione dei sistemi informativi e delle reti di telecomunicazione;
- gestione dei rapporti istituzionali;
- gestione liste d'attesa;
- gestione di procedimenti per l'ottenimento di autorizzazioni, atti, licenze, permessi, nulla osta, concessioni a soggetti pubblici (ad es. edilizie autorizzazioni uniche, permessi a costruire, DIA), anche attraverso soggetti terzi (ad es. consulenti) per la costruzione di impianti.

▪ **A.4. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la **negoiazione e stipula dei contratti/convenzioni/varianti contrattuali attivi con la PA, la gestione delle attività di partecipazione a bandi e gare con la PA, la gestione del processo di accreditamento (SSN/SSR, IRCCS, ECM), la gestione negoziazione con ATS e Regione** (ad esempio rimborsi a tetto, extra tetto e funzioni aggiuntive), **la fatturazione a enti pubblici di prestazioni e servizi sanitari, la gestione adempimenti amministrativi** (ad es. richiesta di autorizzazioni specifiche, notifiche, adempimenti inerenti l'amministrazione del personale, comunicazioni obbligatorie, adempimenti fiscali e tributari, ecc.) e **la gestione dei rapporti istituzionali**, i protocolli prevedono che:

- il legale rappresentante, ovvero una persona da questi delegata con atto scritto e/o il Direttore amministrativo curano i rapporti con i funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli dell'ATS, con le autorità ed i funzionari, comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche, nazionali o comunitarie, salvo che si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla legge esclusivamente al Direttore Sanitario.
- il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario sono tenuti ad informare, anche oralmente, in modo puntuale il legale rappresentante o la persona da questi formalmente delegata dell'andamento e dell'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni, da loro rispettivamente curata.
- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali, che hanno come destinataria la PA, debbano essere gestiti e siglati solo dai soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;
- il soggetto autorizzato identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria Funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	59



- il soggetto autorizzato accordi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura aventi come destinatario la PA;
- il soggetto autorizzato verifichi che la documentazione, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di concessioni, permessi, certificazioni, licenze ed autorizzazioni siano complete e veritiere;
- i soggetti autorizzati riportino gli incontri intrattenuti con rappresentanti della PA e gli elementi chiave emersi durante gli incontri al Responsabile gerarchico e funzionale;
- la documentazione sia conservata, ad opera del soggetto autorizzato, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- il soggetto autorizzato segnali all'OdV le risultanze delle varie fasi dell'attività, nonché qualsiasi criticità possa riscontrarsi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione del credito anche nei confronti della PA** e la **gestione dei contenziosi**, i protocolli prevedono che:

- sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- siano stabilite le modalità (ad es. sollecito verbale, sollecito scritto) attraverso le quali attuare la procedura di recupero;
- sia effettuata l'identificazione dei soggetti autorizzati a concordare un eventuale piano di rientro con la PA;
- con riferimento agli accordi transattivi con la PA, non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- sia garantita la tracciabilità dei soggetti coinvolti e delle richieste di informazioni ricevute dalla PA con riguardo ai solleciti di pagamento e negoziazioni per la stipula di accordi transattivi;
- sia garantita la tracciabilità dei soggetti coinvolti e delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
- il Responsabile identificato informi l'OdV dell'inizio del procedimento, delle risultanze delle varie fasi dell'attività, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	60



- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle verifiche ispettive da parte della PA**, i protocolli prevedono che:

- alle verifiche ispettive ed agli accertamenti partecipino i rappresentanti aziendali indicati nella rispettiva procedura, i quali saranno, inoltre, tenuti, ad accompagnare gli ispettori presso i siti aziendali;
- siano stabilite le modalità per dotare gli ispettori di idonee strutture (locali segregabili, accessi di rete, hardware) e le modalità con cui si rende disponibile agli stessi la documentazione aziendale;
- i soggetti responsabili della verifica segnalino all'OdV l'inizio e la fine del procedimento e qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento, comunicando all'OdV stesso:

- ✓ i dati identificativi degli ispettori (nome ed ente di appartenenza);
- ✓ la data e l'ora di arrivo degli ispettori;
- ✓ la durata dell'ispezione;
- ✓ l'oggetto della stessa;
- ✓ l'esito della stessa;
- ✓ l'eventuale verbale redatto dall'ente ispettivo;
- ✓ l'elenco degli eventuali documenti consegnati;

- la documentazione sia conservata, a cura del responsabile della funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione di finanziamenti agevolati o di altri finanziamenti pubblici**, i protocolli prevedono che:

- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentate al fine di ottenere il finanziamento o il contributo siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- le risorse finanziarie ottenute come finanziamento pubblico siano destinate esclusivamente alle iniziative ed al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste ed ottenute;
- l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne attesti la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto ed ottenuto;
- sia istituito un sistema di *reporting* tra il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, la Direzione che ha gestito i fondi e l'Amministratore Delegato, tale da consentire la verifica della coerenza tra l'impiego dei finanziamenti o contributi e le finalità per le quali gli stessi sono stati erogati;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	61

- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- il Responsabile identificato segnali all'OdV le risultanze delle varie fasi dell'attività, nonché qualsiasi criticità possa riscontrarsi.

Per le operazioni riguardanti la gestione del processo di **selezione e valutazione del personale**, i protocolli prevedono che:

- le Funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale formalizzino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica e nell'ambito di un budget annuale;
- la richiesta sia autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
- le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo, in cui vengano considerate anche le attitudini etico-comportamentali degli stessi;
- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione a cura della Direzione del personale;
- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato ed esponenti della PA facendo sottoscrivere apposito Modulo di dichiarazione;

- Per le operazioni riguardanti la **gestione degli acquisti ed in particolare la selezione dei fornitori di beni e servizi**, nonché in relazione alla **gestione dei rapporti con i fornitori in occasione dell'approvvigionamento di beni e servizi, (in particolare con società farmaceutiche, medicali e biomedicali) e la gestione degli appalti**, i protocolli prevedono che:

- sia vietato favorire, nei processi d'acquisto, fornitori eventualmente indicati da pubblici ufficiali o da incaricati di pubblico servizio in cambio di vantaggi per l'Istituzione sanitaria privata;
- l'intero iter debba uniformarsi costantemente a criteri di trasparenza e non discriminazione;
- l'iter autorizzativo debba essere definito in modo chiaro e debba essere differenziato tra acquisti di beni, affidamento di lavori e affidamento di servizi (ivi comprese le consulenze);
- tutta la documentazione inerente agli acquisti attesti la metodologia utilizzata e l'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, l'oggetto, l'importo e le motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
- l'approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	62



- nella scelta dei fornitori siano preventivamente valutati criteri soggettivi od oggettivi predefiniti, tra cui la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società;
- è fatto comunque specifico divieto a medici e farmacisti di ricevere premi, vantaggi pecuniari o in natura, anche sotto forma di sponsorizzazioni o sovvenzioni, anomali e sproporzionati rispetto alla normale prassi commerciale e comunque rispetto all'attività da costoro espletata, da parte di chi opera nell'ambito dell'attività di informazione o presentazione di farmaci, protesi o altri dispositivi medicali o biomedicali.
- le fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni o di servizi siano registrate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o del servizio;
- il Responsabile della Funzione interessata dall'acquisto segnali immediatamente all'OdV eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o particolari richieste avanzate alla Società da tale soggetto;
- la documentazione prodotta o ricevuta a fronte dell'acquisizione di beni o servizi sia conservata, ad opera dei Responsabili delle Funzioni coinvolte, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- Ai contratti che regolano i rapporti con i fornitori siano apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico, che vengono comunicati loro secondo quanto previsto dalla Parte Generale e che indicano chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle consulenze fiduciarie (anche sanitarie)**, i protocolli prevedono che:

- i consulenti esterni siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza; -
- l'individuazione di consulenti esterni sia sempre motivata dalla Funzione aziendale richiedente;
- la nomina dei consulenti avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società; -
- non vi sia identità soggettiva tra chi richiede la consulenza e chi l'autorizza e, laddove non sia possibile, ne sia data informazione all'OdV;
- le consulenze siano autorizzate e verificate dai Direttori/Responsabili di Funzione indicati nelle deleghe interne e nelle procedure aziendali, in modo che sia assicurata un'adeguata segregazione di funzioni;
- non vi sia identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede e chi autorizza la consulenza, fatta salva l'autonomia eventualmente attribuita nell'ambito della delega in materia di sicurezza;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	63

- non vi sia identità di soggetti, all'interno della Società tra chi valuta la corretta esecuzione delle prestazioni e chi esegue il pagamento;
- l'incarico a consulenti esterni sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione; -
- i compensi dei consulenti trovino adeguata giustificazione nell'incarico conferito e siano congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti;
- nessun pagamento a consulenti sia effettuato in contanti; -
- al fine di autorizzare il pagamento della consulenza, la Funzione richiedente certifichi l'avvenuta prestazione prima del pagamento stesso;
- non sia affidato ai consulenti qualsiasi incarico che non rientri nel contratto di consulenza;
- il soggetto eventualmente delegato in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nei limiti della delega ricevuta, può assegnare autonomamente incarichi di consulenza dandone avviso all'Organismo di Vigilanza;
- non siano corrisposti compensi o parcelle a consulenti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- ai contratti che regolano i rapporti con i consulenti siano apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico, che vengono comunicati loro secondo quanto previsto dalla Parte Generale e che indicano chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie**, i protocolli prevedono che:

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. In caso di conferimento di delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori al delegato può essere attribuito potere di spesa illimitato, per quanto di competenza;
- il Consiglio di Amministrazione stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all'OdV;
- non vi sia identità soggettiva tra chi impegna la Società nei confronti dei terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti; laddove ciò non sia possibile in merito a singole operazioni, ne sia data comunicazione all'OdV;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	64



tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;

- siano vietati i flussi sia in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti;
- con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie, la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- i pagamenti a terzi siano effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Società;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- gli incassi e i pagamenti della Società nonché flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- siano chiaramente definite le modalità di impiego di eventuale liquidità della Società all'interno di specifiche linee guida aziendali.

Per le operazioni riguardanti la **gestione e il controllo delle note spese**, i protocolli prevedono che:

- sia individuato, secondo i livelli gerarchici presenti in azienda, il responsabile che autorizza *ex ante* o *ex post* (a seconda delle tipologie di trasferte, missioni o viaggi al di fuori dei consueti luoghi di lavoro), le note spese ai soggetti richiedenti;
- le note spese siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale, in termini di rispetto dei limiti indicati dalle *policy* aziendali, delle finalità delle spese sostenute, della modulistica, dei livelli autorizzativi richiesti e della liquidazione delle somme a rimborso.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali** (per esempio automobili, computer portatili, telefoni cellulari, etc.), i protocolli prevedono che:

- l'assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario, attraverso richiesta dell'interessato, ovvero assegnazione, da parte dell'amministratore delegato;
- venga mantenuto un inventario o degli inventari aggiornati dei beni attribuiti agli assegnatari;
- siano stabilite le modalità di restituzione dei benefit in caso di dimissioni/licenziamento.

Per le operazioni di **gestione del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni di beni e servizi**, i protocolli prevedono che:

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	65

- le concessioni di omaggi siano di modico valore e direttamente ed esclusivamente connesse all'attività aziendale;
- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate, anche con la descrizione delle tipologie di beni/servizi offerti e del relativo valore;
- le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- sia elaborato annualmente un report di tutte le erogazioni liberali e le donazioni effettuate;
- sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto.

Per le operazioni riguardanti la **negoziazione e stipula dei contratti/convenzioni/varianti contrattuali attivi con la PA, la gestione delle attività di partecipazione a bandi e gare con la PA, la gestione del processo di accreditamento (SSN/SSR, IRCCS, ECM), la gestione negoziazione con ATS e Regione** (ad esempio rimborsi a tetto, extra tetto e funzioni aggiuntive), **la fatturazione a enti pubblici di prestazioni e servizi sanitari, la gestione adempimenti amministrativi** (ad es. richiesta di autorizzazioni specifiche, notifiche, adempimenti inerenti l'amministrazione del personale, comunicazioni obbligatorie, adempimenti fiscali e tributari, ecc.) e la **gestione dei rapporti istituzionali**, i protocolli prevedono che:

- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti che hanno come destinataria la PA siano sempre preventivamente autorizzati e successivamente sottoscritti secondo quanto previsto dalle deleghe interne, dalle procure e dalle procedure aziendali;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA siano trasparenti, documentati e verificabili;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione e/o il soggetto aziendale previsto dalle normative interne autorizzino preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinataria la PA;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione e/o il soggetto aziendale previsto dalle normative interne verifichino preventivamente che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società alla PA siano complete e veritiere; -

le somme ricevute a fronte delle prestazioni contrattuali rese alla PA siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

Per le operazioni riguardanti la **gestione, coordinamento e controllo delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri** (ad es. gestione del ricovero, delle cartelle cliniche, codifica SDO e attribuzione DRG,

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	66



gestione dei farmaci, gestione delle protesi e la rendicontazione e fatturazione al SSR delle prestazioni e servizi sanitari soggetti a rimborso), i protocolli prevedono che:

- è proibito erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate o duplicare la fatturazione di una medesima prestazione, fatturare utilizzando un codice DRG che preveda il riconoscimento di un rimborso superiore a quello effettivamente spettante a fronte delle prestazioni erogate da ICPV, non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non rimborsabili o qualunque altro comportamento che possa dare luogo all'ottenimento di un rimborso non dovuto, oppure che consenta di ottenere un rimborso a fronte dell'erogazione di prestazioni al di fuori dei requisiti richiesti.
- sia sempre garantita la corretta redazione e conservazione delle cartelle cliniche;
- l'accesso all'applicativo software per la gestione delle cartelle cliniche e delle attività ambulatoriali sia sempre protetto da password e username personali e sia sempre tracciabile qualsiasi variazione dei dati e delle informazioni contenute a sistema;
- sia garantita l'appropriatezza, la completezza e la congruità del percorso clinico e delle cartelle cliniche;
- sia garantita l'appropriatezza, la completezza e la congruità delle prescrizioni (anche prescritte da personale interno) effettuate per attività ambulatoriali, di pronto soccorso e per quelle relative alla somministrazione di farmaci e di impianto di protesi;
- sia garantita la corretta codifica, ai fini del rimborso da parte del SSR, delle SDO e delle altre prestazioni sanitarie;
- in caso di dubbio in merito alla classificazione di determinate prestazioni effettuate ed al loro inquadramento negli esistenti DRG dovranno essere coinvolti la Direzione Sanitaria ed il Nucleo Interno di Controllo delle cartelle cliniche e nel persistere del dubbio potrà essere applicata la codifica che dà luogo al rimborso minore e potrà essere attivata la procedura (interpello) alla Regione.
- siano svolti specifici controlli per assicurare che non vengano richiesti rimborsi al SSR per prestazioni ambulatoriali effettuate su pazienti in regime di ricovero;
- siano svolti specifici controlli per garantire che una prestazione sanitaria non sia rendicontata e fatturata più volte al SSR;
- sia sempre garantito che la fatturazione di prestazioni sanitarie sia sempre supportata da documentazione probatoria l'erogazione del servizio;
- sia garantito che prestazioni parzialmente o totalmente a carico del paziente non vengano fatturate al SSR;
- sia garantito che vengano emesse tempestivamente note di credito per prestazioni erroneamente rendicontate e fatturate al SSR;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	67

- sia garantita la tracciabilità e l'integrità dei dati nel processo di rendicontazione e fatturazione al SSR delle prestazioni sanitarie erogate, incluse le fasi intermedie di invio dei flussi informativi non definitivi, di eventuali rettifiche ai flussi derivanti da controlli interni o da richieste della ATS e dei NOC;
- sia garantito un adeguato processo di autorizzazione alla somministrazione, alla gestione e all'inventario di farmaci e protesi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle sperimentazioni cliniche**, i protocolli prevedono che:

- sia garantita la tracciabilità dei processi: di valutazione, scientifica ed economica, della sperimentazione clinica; di autorizzazione interna e la successiva sottoscrizione del contratto relativo alla sperimentazione clinica; di rendicontazione delle prestazioni erogate nel corso della sperimentazione clinica, non soggette a rimborso da parte del SSN; di richiesta di autorizzazioni ad enti pubblici per la realizzazione della sperimentazione clinica;
- siano previsti controlli in itinere ed ex post per verificare la coerenza e la pertinenza tra il piano di spesa e la destinazione del finanziamento;
- sia prevista la tracciabilità delle attività svolte

Per le operazioni riguardanti la **gestione liste d'attesa**, i protocolli prevedono che:

- sia previsto il monitoraggio delle liste e l'individuazione di codici di priorità in ordine alla gravità delle patologie e alla differibilità della prestazione;
- l'accesso alle liste di attesa ed all'agenda prenotazione ricoveri sia basato su principi di equità ed imparzialità, e le operazioni debbano essere adeguatamente giustificate e documentate;
- sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto;
- sia previsto un sistema di firma congiunta per l'autorizzazione delle eventuali modifiche alle liste di attesa;
- sia prevista la formalizzazione e la tracciabilità di eventuali modifiche alle liste di attesa (ad es. cambiamenti delle priorità di ricovero, modifiche di nominativi, ecc.) e le relative motivazioni;
- sia previsto un piano di controllo strutturato effettuato dalla Direzione Sanitaria di presidio.

A fattor comune per tutte le attività a rischio reato 231 svolte da soggetti esterni alla Società (cfr. pag. 21 Parte Generale), oltre alla clausola risolutiva espressa in materia 231 ed all'esplicito impegno a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento della Società stessa in fatti penalmente rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nei singoli contratti dovrà essere previsto che nei confronti del consulente/mandatario/affidatario dell'attività insorge e permane fino alla cessazione del mandato/contratto l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	68



dell'OdV o delle articolazioni operative di controllo di questa Società, oltre che la possibilità per questi ultimi di effettuare specifici audit su:

- modalità di esecuzione dell'incarico di consulenza;
- processo gestito in service;
- aggiornamento del Modello Organizzativo;
- concreta ed efficace attuazione del Modello Organizzativo;
- regolare svolgimento di attività formative specifiche in materia 231.

▪ **A.5. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione**

I protocolli specifici di prevenzione sin qui elencati trovano applicazione anche attraverso le seguenti istruzioni operative formalizzate:

- Compilazione e gestione della cartella clinica;
- “CONTROLLO COMPILAZIONE SDO E APPROPRIATEZZA CLINICA CARTELLA” appropriatezza clinica della cartella;
- Reclutamento, selezione, accoglienza, inserimento e valutazione permanente del personale sanitario;
- Prenotazione e gestione delle liste d'attesa
 - I.O. 1, 2, 3, 4 e 5 APPR (ciclo approvvigionamento)
 - 3.3 Approvvigionamento e gestione farmaci e stupefacenti;
 - 7.10 Acquisto ed installazione di apparecchiature ed impianti;
 - 7.11 Gestione di lavori e servizi appaltati o affidati ad aziende esterne.
- Procedura per la gestione delle visite ispettive con la Pubblica Amministrazione

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	69

B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL DECRETO)

▪ B.1. Reati applicabili

I seguenti reati informatici sono astrattamente applicabili a seguito dell'analisi svolta

- **falsità in documenti informatici**, previsto dall'art. 491 – bis c.p. e costituito dalle ipotesi di falsità, materiale e ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un “documento informatico avente efficacia probatoria, ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria);
- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**, previsto dall'articolo 615 *ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo;
- **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 615 *quater* c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno;
- **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. 615 – *quinques* c.p. e che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall'art. 617 – *quater* c.p. e che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	70

- **installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**, previsto dall'art. 617 – *quinquies* c.p. e che sanziona la di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi;
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, previsto dall'art. 635- *bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635- *ter* e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dalla Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 635 – *quater* c.p. e costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635 *quinquies* c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635 *quater* c.p. qualora essa sia diretta a distruggere, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**, previsto dall'art. 640-*quinquies* c.p. e costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

▪ **B.2. Attività sensibili**

La Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti informatici previsti dall'art. 24 *bis* del Decreto:

- gestione degli accessi logici;
- gestione dell'infrastruttura di rete;
- gestione *hardware* e *software*;
- compilazione della cartella clinica informatica.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	71

▪ **B.3. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti **la gestione degli accessi logici**, i protocolli prevedono che:

- siano definiti formalmente i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi, quali consulenti e fornitori;
- i codici identificativi (*user-id*) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
- la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti, per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
- siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (ad es. lunghezza minima della *password*, regole di complessità, scadenza);
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni che consentono modifiche ai dati, ne tengano traccia;
- per quanto riguarda la cartella clinica informatizzata, il sistema non consenta la modifica dei dati, successiva alla firma.
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;

Per le operazioni riguardanti **la gestione dell'infrastruttura di rete**, i protocolli prevedono che:

- siano definite le responsabilità per la gestione delle reti;
- siano implementati controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati interni alla rete e in transito su reti pubbliche;
- siano adottati meccanismi di segregazione delle reti e di monitoraggio del traffico di rete;
- siano implementati meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- sia regolamentata l'implementazione e la manutenzione delle reti telematiche mediante la definizione di responsabilità e modalità operative, di verifiche periodiche sul funzionamento delle reti e sulle anomalie riscontrate;
- siano definiti i criteri e le modalità per le attività di backup che prevedano la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	72

- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la **gestione hardware e software**, i protocolli prevedono che:

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'*hardware* in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di *hardware*;
- siano definiti i criteri e le modalità per le attività di *backup* che prevedano, per ogni applicazione *hardware*, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;
- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *software* che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato dei software in uso presso la Società, l'utilizzo di *software* formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi;
- siano definiti un piano di *business continuity* ed uno di *disaster recovery* periodicamente aggiornati e testati;
- siano definiti i criteri e le modalità per il *change management* (inteso come aggiornamento o implementazione di nuovi sistemi/servizi tecnologici);
- siano definite le credenziali fisiche di accesso ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture IT quali, a titolo esemplificativo, codici di accesso, pin, *badge*, e la tracciabilità degli stessi;
- siano definite le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza e la relativa frequenza, la responsabilità, il processo di *reporting* delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- i software di terze parti che partecipano al processo formativo del dato utilizzato per la rendicontazione delle attività svolte e successiva fatturazione e per l'analisi dei flussi informativi (tipo 3M Grouper e Flowlook) siano installati in maniera congruente alle disposizioni di legge, a cura dell'ufficio del Responsabile dei Sistemi informativi;
- sia vietato ad ogni operatore modificare contenuti e settaggi dei suddetti programmi se non in ottemperanza di idonee disposizioni da parte dell'ente pubblico di riferimento, ed esclusivamente per la parte che il programmatore del software avrà lasciato alla configurazione dell'operatore finale.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	73



- **B.4. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione**

I protocolli specifici di prevenzione sin qui elencati trovano applicazione nei seguenti documenti:

- Schede di assegnazione dei PC e degli apparecchi telefonici portatili.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	74

C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (ART. 24-TER DEL DECRETO E ART 10 L. 146/2006)

▪ **C.1. Reati applicabili**

I seguenti delitti di criminalità organizzata (e reati transnazionali) sono considerati teoricamente applicabili a seguito dell'analisi svolta:

- **associazione per delinquere**, previsto dall'art. 416 c.p. e che punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, nonché coloro che vi partecipano;
- **associazione di tipo mafioso anche straniera**, previsto dall'art. 416-bis c.p. e che punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;
- **delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati transnazionali:

- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, previsto dall' art. 377-bis c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere;
- **favoreggiamento personale**, previsto dall'art. 378 c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la 69 reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	75



▪ **C.2. Attività sensibili**

I delitti di cui all'art. 24 *ter* del Decreto e di cui all'art. 10 L. 146/2006 non sembrano poter essere ricollegati a specifiche attività svolte in concreto dalla Società. Dal momento che, tuttavia, il reato di associazione per delinquere è integrato *dall'accordo di tre o più persone per commettere più delitti*, il reato-presupposto di cui all'art. 416 c.p. potrebbe a prima vista apparire quale *grimaldello* per ampliare in maniera quasi illimitata (dal momento che qualunque reato può astrattamente essere commesso "valendosi del vincolo associativo") le ipotesi di responsabilità amministrativa da reato dell'ente.

La Corte di Cassazione, in un recente arresto, ha tuttavia fatto rilevare come una tale interpretazione non sia ammissibile: *"la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p.- essa, sì, inserita nell'elenco dei reati-presupposto ex cit. D.Lgs., art. 24 ter, [...] - si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, in una disposizione "aperta", dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D.Lgs., art. 6, scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione"* (Cass. Pen. Sez. VI, 20 dicembre 2013 n. 3635).

Ciò premesso, non essendo possibile ricostruire una relazione astratta tra i delitti di cui all'art. 24 *ter* del Decreto e specifiche attività concretamente svolte dalla Società, si ritiene che, per la prevenzione di detti reati, un'adeguata funzione preventiva debba essere svolta dai presidi di *corporate governance* già in essere, dai principi presenti nel codice Etico nonché dai principi, dai protocolli specifici e dalle procedure operative previste da questa Parte Speciale al fine di impedire la commissione di ciascuno dei reati-presupposto previsti dal Decreto.

▪ **C.3. Protocolli specifici di prevenzione**

I protocolli prevedono che:

- gli amministratori e tutti i dirigenti aziendali si impegnino ad operare secondo la legge e le regole del mercato al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e vigilino affinché allo stesso modo si comportino coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della struttura.
- sia vietato l' approfittamento, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni, ovvero intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.
- sia acquisito il certificato penale generale e il certificato dei carichi pendenti all'atto di assunzione del personale, ovvero sia acquisita un'autocertificazione, fornita dai candidati stessi

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	76



dell'assenza di condanne penali e di carichi pendenti, di cui è garantita l'archiviazione a cura della Direzione del Personale;

Si fa in proposito rimando a quanto previsto dai protocolli relativi alla gestione degli acquisti, alla selezione del personale ed all'accesso all'armadio/magazzino stupefacenti.

- in particolare siano preventivamente svolti sugli appaltatori selezionati direttamente idonei accertamenti strumentali a verificarne l'identità, la sede, la natura giuridica e sia acquisito il "Certificato Antimafia" rilasciato dalla Camera di Commercio o, per le persone fisiche, il casellario giudiziale o una relativa autocertificazione;
- per quanto riguarda gli appaltatori selezionati da GSD in forza del contratto in essere, si rimanda alle previsioni del Modello organizzativo di GSD, considerate equivalenti, ai presenti fini.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	77

D. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO, DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTT. 25 E 25-BIS.1 DEL DECRETO)

▪ **D.1. Reati applicabili**

I seguenti delitti di sono considerati teoricamente applicabili a seguito dell'analisi svolta:

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.** Previsto dall'art. 453 c.p. e costituito dalla condotta di chi contraffà monete nazionali o straniere, aveni corso legale all'interno dello Stato o fuori, ovvero di chi altera in qualsiasi modo monete genuine in modo tale da darne l'apparenza di un valore superiore. La norma punisce anche chi, anche se non in concorso nella alterazione o contraffazione, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione le monete contraffatte o alterate o, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
- **Alterazione di monete.** Previsto dall'art. 454 e costituito dalla condotta di chi modifica la moneta genuina, in qualunque modo, dalla raschiatura al trattamento chimico, determinandone la diminuzione del valore intrinseco. L'articolo inoltre prevede la punibilità delle medesime condotte di cui all'art 453 c.p., quando queste siano relative a monete scemate nel valore tramite alterazione, da part di soggetti non in concorso nell'alterazione ma (nelle ipotesi di introduzione, detenzione, spendita e immissione nella circolazione) di concerto con l'alteratore o un intermediario, ovvero (nei casi di ricezione e acquisto) avendo rapporto con l'autore dell'alterazione o un intermediario e con la volontà specifica di immissione in circolazione..
- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.** Previsto dall'art. 455 c.p. e costituito dalla condotta di chi acquista o detiene monete contraffatte o alterate con lo scopo di metterle in circolazione, nonché la spendita o l'immissione in circolazione di queste senza il concerto di coloro che le hanno contraffatte.
- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.** Previsto dall'art. 457 c.p. e costituito dalla condotta di chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.
- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.** Previsto dall'art. art. 459 c.p. e prevede che, le ipotesi di cui agli articoli 453, 455, 457, si applichino anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, l'acquisto, la detenzione o la messa in circolazione.
- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.** Previsto dall'art. 460 c.p. e costituito dalla condotta di chi contraffà la carta filigranata

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	78



che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.** Previsto dall'art. 461 c.p. e costituito dalla condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, inclusi anche ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.** Previsto dall'art. 464 e costituito dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è prevista una diminuzione della pena nelle ipotesi di buona fede.
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale,** previsto dall'art. 517 *ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.

Avuto riguardo alla concreta attività delle istituzioni sanitarie private, non si ritiene significativa l'esposizione a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente sezione, per questa ragione non vengono richiamati specifici protocolli di prevenzione potendosi limitare a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e collaboratori alla necessità di astenersi da comportamenti in conflitto con le norme richiamate.

D.2 Attività a rischio

- Gestione Cassa

D.3 Protocolli specifici di prevenzione

I protocolli prevedono che:

- nel caso di pagamenti in contanti, sia fatto obbligo per l'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante l'utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità per le banconote di taglio superiore agli Euro 20.
- nel caso di monete o biglietti contraffatti, l'addetto agli incassi informi senza ritardo l'amministrazione attraverso apposita nota, allegando le monete o i biglietti.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	79

E. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

▪ E.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati societari:

- **false comunicazioni sociali**, previsto dall'art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto terzi;
- **impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- **indebita restituzione di conferimenti**, previsto dall'art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dell'obbligo di eseguirli;
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- **illicite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**, previsto dall'art. 2628 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori**, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
- **omessa comunicazione del conflitto di interessi**, previsto dall'art. 2629 bis c.c. e costituito dalla condotta dell'amministratore o componente del consiglio di gestione di una società con i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	80



misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato TUF, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 9 o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1 c.c.;

- **formazione fittizia del capitale**, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione,
- **illecita influenza sull'assemblea**, previsto dall'art. 2636 c.c. e costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni;

▪ **E.2. Attività sensibili**

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati societari previsti dall'art. 25 *ter* del Decreto:

- predisposizione di bilanci, di situazioni contabili infra-annuali;
- gestione dei rapporti con i Soci, il Revisore dei conti ed il Collegio Sindacale;
- conservazione di documenti su cui altri organi societari potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali);
- predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	81

- gestione delle operazioni straordinarie (ad es. aumenti di capitale, conferimenti, finanziamenti, fusioni, acquisizioni ecc.);
- gestione del contenzioso.

▪ **E.3. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la **predisposizione di bilanci, di situazioni contabili infra-annuali, di reporting packages e di eventuali prospetti informativi**, i protocolli prevedono che:

- sia adottata una istruzione operativa procedura contabile, costantemente aggiornata, ove siano indicati con chiarezza i dati e le notizie che ciascuna Funzione o Unità organizzativa deve fornire, i criteri per la contabilizzazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alle Funzioni responsabili;
- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- i Responsabili delle diverse Funzioni aziendali forniscano alla Direzione del Personale/ Controller le informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;
- qualora utile per la comprensione dell'informazione, i relativi responsabili indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, nel allegghino copia;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano autorizzate dal Consiglio di Amministrazione;
- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alla procedure operative della Società, sia oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;
- Qualora la gestione della presente attività o di parte di essa sia affidata in outsourcing, ai contratti che regolano i rapporti con i fornitori del servizio siano apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Codice

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	82



Etico, che vengono loro comunicati, secondo quanto previsto dalla Parte Generale e che indicano chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i Soci, il Revisore dei conti ed il Collegio Sindacale, la conservazione di documenti su cui altri organi societari potrebbero esercitare il controllo e la predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e del CdA**, i protocolli prevedono che:

- è individuato nel direttore amministrativo il responsabile del coordinamento della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale e al Revisore contabile, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;
- le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dai Soci, dal Collegio Sindacale e dal Revisore contabile, siano documentate e conservate;
- tutti i documenti relativi alle operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi ad operazioni sulle quali il Collegio Sindacale o la società di revisione debbano esprimere un parere o formulare una relazione, sino comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- siano specificati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell'incarico al Revisore dei conti;
- sia garantito al Revisore contabile, al Collegio Sindacale e i Soci il libero accesso alla contabilità aziendale e quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle operazioni straordinarie**, i protocolli prevedono che:

- la Funzione proponente l'operazione, o competente in base alle procedure aziendali, predisponga idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante e le finalità strategiche dell'operazione;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, l'Amministratore Delegato verifichi preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

▪ **E.4. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione**

I protocolli specifici di prevenzione sin qui elencati trovano applicazione nei seguenti documenti:

- Procedura acquisti;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	83

F. CORRUZIONE TRA PRIVATI (INCLUSO TRA I REATI SOCIETARI ALL'ART. 25-TER DEL DECRETO), ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI, "COMPARAGGIO" (Artt. 170, 171, 172 R.D. n. 1265/1934) E CONTRAVVEZIONE DI CUI ALL'ART. 123 D.L.VO 219/2006.

▪ **F.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società la seguente fattispecie (oltre a quelle precedentemente identificate al paragrafo E. "Reati societari" a cui si rimanda):

- **corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635 c.c., come riformulato a seguito dell'entrata in vigore del DLgs. N. 38/2017, è costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, dei sindaci, dei liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, o chiunque nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse, nonché da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi che, sollecitano o ricevono, o ne accettano la promessa, denaro o altra utilità per sé o per altri, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. È punito anche colui che anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti sopra menzionati;
- **istigazione alla corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635 *bis* c.c. che si configura nei casi in cui l'offerta o la promessa di denaro o la sollecitazione, anche per interposta persona, non sia accettata;

La Società, nella medesima area di rischio, richiama l'attenzione sulle seguenti ulteriori fattispecie, benché non inserite tra i reati-presupposto della responsabilità delle persone giuridiche ex d.lgs. n. 231/2001⁷:

- **comparaggio**, previsto dagli artt. 170, 171 e 172 R.D. n. 1265/1934, costituito dalla condotta del medico o del farmacista che riceve per sé o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa allo scopo di agevolare con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico. Parimenti è sanzionata la condotta di chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista beni o altra utilità per le finalità appena indicate;

848484

⁷ CFR. note 4 e 5.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	84



- **contravvenzione** di cui gli artt. 123 e 147 comma 5 D.L.vo 219/2006 che sanziona la condotta di chi, nel quadro dell'attività di informazione o presentazione di medicinali svolta presso medici o farmacisti offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all'attività espletata da medico o farmacista, nonché la condotta di medici o farmacisti che sollecitino o accettino tali incentivi (indebiti).

▪ **F.2. Attività sensibili**

La Società ha individuato le attività sensibili e strumentali, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di corruzione tra privati previsto dall'art. 25-ter del Decreto:

- gestione degli acquisti ed in particolare della selezione dei fornitori di beni e servizi;
- gestione dei rapporti con i fornitori in occasione dell'approvvigionamento di beni e servizi, in particolare con società farmaceutiche, medicali e biomedicali,
- gestione dei rapporti con i rappresentanti sindacali nell'ambito delle attività di concertazione sindacale;
- gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli enti assicurativi per l'ottenimento di linee di credito (di firma, di cassa o per copertura rischi finanziari) e/o polizze assicurative;
- gestione delle risorse finanziarie (ad es. poteri di disposizione su c/c bancario, emissione assegni, ecc);
- gestione dei rapporti con i revisori contabili ed i sindaci nell'ambito delle attività di controllo demandate a tali soggetti.
- gestione e controllo delle note spese;
- gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (ad es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito aziendali, ecc.);
- gestione del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni di beni e servizi.

E ancora, indirettamente:

- conferimento e gestione delle consulenze fiduciarie (legali, notarili, fiscali);
- conferimento e gestione delle consulenze tecniche (affidamento progetto);
- gestione del processo di selezione e valutazione del personale;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	85



▪ **F.3. Principi generali di comportamento**

Tutti gli **esponenti aziendali** devono segnalare senza ritardo al proprio responsabile gerarchico: a) eventuali tentativi di richieste indebite da parte di rappresentanti e/o dipendenti di controparti terze con cui la Società intrattenga relazioni di business, rivolti ad esempio ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità; b) qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito dei rapporti con rappresentanti e/o dipendenti di controparti terze con cui la Società intrattenga relazioni di business.

▪ **F.4. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli acquisti ed in particolare della selezione dei fornitori di beni e servizi e per la gestione dei rapporti con i fornitori in occasione dell'approvvigionamento di beni e servizi, in particolare con società farmaceutiche, medicali e biomedicali**, si applica quanto previsto dai protocolli di prevenzione di cui al paragrafo A.4 della presente Parte Speciale con riferimento alle attività di gestione degli acquisti di beni e servizi ed al conferimento e alla gestione delle consulenze fiduciarie.

- È fatto inoltre divieto di corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni, pagamenti o benefici materiali a rappresentanti e/o dipendenti di controparti terze con cui la Società intrattenga relazioni di business o a persone a questi vicini, per influenzare illecitamente il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- è fatto specifico divieto a medici e farmacisti di sollecitare o comunque di accettare l'offerta o la promessa di denaro o altre utilità – che possono tradursi, direttamente o indirettamente, in vantaggi pecuniari o di altra natura - per prescrivere o per far prescrivere farmaci, protesi o altri dispositivi medicali o biomedicali, etc., favorendone la diffusione;
- è fatto comunque specifico divieto a medici e farmacisti di omaggi, regali, premi, sponsorizzazioni, sovvenzioni o altri vantaggi comunque denominati o giustificati, se non di valore trascurabile (ad esempio, prodotti o gadget promozionali) o specificamente autorizzati (ad esempio, sovvenzioni per convegni, pubblicazioni etc.) da parte di chi opera nell'ambito dell'attività di informazione o presentazione di farmaci, protesi o altri dispositivi medicali o biomedicali.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con il revisore contabile ed i sindaci nell'ambito delle attività di controllo demandate a tali soggetti**, si applica quanto previsto dai protocolli di prevenzione di cui al paragrafo D.3 della presente Parte Speciale con riferimento alle attività di gestione dei rapporti con i Soci, la società di revisione ed il Collegio Sindacale. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- agli incontri con revisori e sindaci partecipino sempre almeno due referenti aziendali espressamente autorizzati;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	86



- gli esiti di incontri con revisori e sindaci siano formalizzati;
- la documentazione sia conservata, a cura dei responsabili delle funzioni coinvolte, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- i soggetti che partecipino alle verifiche condotte da revisori e sindaci segnalino all'OdV qualsiasi criticità emersa o richiesta anomala.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con i rappresentanti sindacali nell'ambito delle attività di concertazione sindacale**, i protocolli prevedono che:

- il Responsabile preposto identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti intrattenuti con i rappresentanti sindacali siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- agli incontri con i rappresentanti sindacali partecipino solo soggetti espressamente autorizzati;
- siano tempestivamente e formalmente comunicati ai Responsabili di Funzione gli incontri effettuati tra i rappresentanti della Società e le rappresentanze sindacali;
- la documentazione sia conservata, a cura del Responsabile gestione del personale, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- i soggetti che partecipino agli incontri con rappresentanti sindacali segnalino all'OdV qualsiasi criticità emersa o richiesta anomala.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con gli istituti di credito e gli enti assicurativi per l'ottenimento di linee di credito e/o polizze assicurative**, i protocolli prevedono che:

- il Responsabile preposto identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito e gli enti assicurativi siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- agli incontri con i funzionari di istituti di credito o enti assicurativi partecipino solo soggetti espressamente autorizzati;
- siano tempestivamente e formalmente comunicati ai Responsabili identificati gli incontri effettuati tra i rappresentanti della Società ed i funzionari di istituti di credito ed enti assicurativi per l'ottenimento di linee di credito e polizze assicurative;
- la documentazione sia conservata, a cura del responsabile della funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- i soggetti interessati segnalino all'OdV qualsiasi criticità emersa o richiesta anomala.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	87



Per le operazioni riguardanti la **gestione degli acquisti di beni e servizi**, il **conferimento** e la **gestione delle consulenze fiduciarie**, si applica quanto previsto dai protocolli di prevenzione di cui al paragrafo della presente Parte Speciale con riferimento alle corrispondenti attività sensibili.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie**, la **gestione del processo di selezione e valutazione del personale**, la **gestione e controllo delle note spese**, la **gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali**, la **gestione del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni di beni e servizi**, si applica quanto previsto dai protocolli di prevenzione di cui al paragrafo della presente Parte Speciale con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

▪ **F.5. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione**

I protocolli specifici di prevenzione sin qui elencati trovano applicazione nei seguenti documenti:

- I.O. 1, 2, 3, 4 e 5 APPR (ciclo approvvigionamento)
- 3.3 Approvvigionamento e gestione farmaci e stupefacenti;
- 7.10 Acquisto ed installazione di apparecchiature ed impianti;
- 7.11 Gestione di lavori e servizi appaltati o affidati ad aziende esterne

- Procedura per la selezione e assunzione del personale;
- Procedura gestione visite ispettive con la PA;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	88

G. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25^{quater} del Decreto)

▪ G.1. Reati applicabili

- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.** Previsto dall'art. 270 *bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione** Previsto dall' art. 280 c.p. e costituito dalla condotta di chi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona.
- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione:** Previsto dall'art. 289 *bis* e costituito dalla condotta di chi, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona .

Tali reati sono teoricamente rilevanti, sulla base delle analisi condotte.

In realtà, avuto riguardo alla concreta attività svolta, non si ritiene significativa l'esposizione al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 *quater* del Decreto.

È tuttavia possibile che tramite le attività criminali in considerazione taluni soggetti tentino di ricavare nell'azienda ruoli di copertura utili alla realizzazione degli scopi illeciti perseguiti, si ritiene, in ogni caso che, per la prevenzione di detti reati, un'adeguata funzione preventiva debba essere svolta dai presidi di *corporate governance* già in essere, dai principi presenti nel codice Etico nonché dai principi, dai protocolli specifici e dalle procedure operative previste anche al fine di impedire la commissione di ciascuno dei reati-presupposto previsti dal Decreto.

▪ G.2. Protocolli specifici di prevenzione

I protocolli specifici prevedono che:

- sia acquisito il certificato penale generale e il certificato dei carichi pendenti all'atto di assunzione del personale, ovvero sia acquisita un'autocertificazione, fornita dai candidati stessi dell'assenza di condanne penali e di carichi pendenti, di cui è garantita l'archiviazione a cura della Direzione del Personale;

Si fa in proposito rimando a quanto previsto dai protocolli relativi alla gestione degli acquisti ed alla selezione del personale.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	89



- in particolare siano preventivamente svolti sui Partner commerciali idonei accertamenti strumentali a verificarne l'identità, la sede, la natura giuridica e sia acquisito il "Certificato Antimafia" rilasciato dalla Camera di Commercio o, per le persone fisiche, il casellario giudiziale.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	90

H. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER 1 DEL DECRETO)

▪ **H.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente reato:

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, previsto dall'art. 583bis c.p. che punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. La norma punisce inoltre chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

▪ **H.2. Attività sensibili**

- Gestione locali di degenza e cura
- Accettazione pazienti
- Attività medico-chirurgica, anche erogata in regime di day-surgery

▪ **H.3. Protocolli specifici di prevenzione**

I protocolli specifici prevedono che:

- sia severamente vietato adibire la struttura, anche occasionalmente, allo svolgimento di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare l'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- il Direttore sanitario debba illustrare al personale parasanitario le caratteristiche tecniche della pratica vietata, allo scopo di assicurare la più ampia possibilità di segnalargli le violazioni al divieto.
- il Direttore sanitario vigili affinché non si creino le condizioni atte a favorire la violazione del divieto.
- nella procedura "CONTROLLO COMPILAZIONE SDO E APPROPRIATEZZA CLINICA CARTELLA" sono introdotti specifici controlli relativi al possibile utilizzo opportunistico della codifica di prestazioni chirurgiche per ottenere indebitamente il rimborso per le pratiche vietate di cui alla presente sezione.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	91



▪ **H.4. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione**

I protocolli specifici di prevenzione sin qui elencati trovano applicazione nei seguenti documenti:

- procedura “CONTROLLO COMPILAZIONE SDO E APPROPRIATEZZA CLINICA CARTELLA”.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	92

I. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUES DEL DECRETO)

I.1. REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono astrattamente considerati applicabili alla Società i seguenti reati:

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.** Previsto dall'art. 600 c.p. e costituito dalla condotta di chi eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
- **Prostituzione minorile.** Previsto dall'art 600 *bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Prevede inoltre la punibilità per chiunque compis atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.
- **Pornografia minorile.** Previsto dall' art 600 *ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto ovvero colui che, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pedopornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. È inoltre prevista la punibilità per chi, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico, per chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto. Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
- **Detenzione di materiale pornografico.** Previsto dall' art. 600 *quater* c.p. e costituito dalla condotta di chi consapevolmente si procura o dispone di materia le pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	93



- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.** Previsto dall'art. 600 quinquies c.p. e costituito dalla condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.
- **Tratta di persone.** Previsto dall'art. 601 c.p. e costituito dalla condotta di chi recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
- **Alienazione e acquisto di schiavi.** Previsto dall'art 602 c.p. e costituito dalla condotta di chi acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

▪ **I.2. Attività sensibili**

Pur non ritenendosi significativa l'esposizione al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 *quater* del Decreto, sono state individuate le seguenti attività a rischio teorico di reato.

- Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale
- Rapporti con i pazienti

▪ **I.3. Protocolli specifici di prevenzione**

I protocolli specifici prevedono che:

- sia fatto obbligo a ICPV di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare la verifica di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi.
- a tutti coloro che esercitano la propria attività all'interno dell'ICPV sia vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei ricoverati al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma.
- il controllo sul rispetto della suddetta prescrizione è affidato alla direzione amministrativa e sanitaria.
- il Direttore sanitario verifichi altresì che non vi sia alcuna forma di approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica dei ricoverati o di una loro situazione di necessità.
- i ricoverati vengano interpellati periodicamente sulla qualità del ricovero e dell'assistenza anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	94

L. ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)

▪ **L.1. Reati potenzialmente rilevanti**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati teoricamente applicabili alla Società i reati di abuso di mercato:

- **abuso di informazioni privilegiate**, previsto dall'art. 184 TUF e costituito dalla condotta (punita anche con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 187-bis TUF) di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose: acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate;
- **manipolazione del mercato**, previsto dall'art. 185 TUF e costituito dalla condotta (punita anche con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 187-ter TUF) di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

▪ **L.2. Attività sensibili**

ICPV in merito all'astratta possibilità di commissione di tali illeciti, ha individuato le seguenti attività a rischio – reato:

- gestione delle informazioni privilegiate e comunicazione al mercato.

▪ **L.3. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la gestione delle informazioni privilegiate e comunicazione al mercato, i protocolli prevedono che:

- siano identificate, a cura delle Funzioni competenti, le aree di attività nell'ambito delle quali abitualmente o potenzialmente si originano informazioni privilegiate o potenzialmente privilegiate, anche mediante la predisposizione di casistiche ed elenchi esemplificativi di potenziali informazioni. Qualora l'informazione riguardi eventi o procedimenti decisionali a più fasi, devono essere identificati i criteri per

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	95

valutare il momento a decorrere dal quale l'informazione stessa debba essere sottoposta alle procedure di gestione delle informazioni privilegiate (informazione destinata a diventare privilegiata);

- non sia consentito, attraverso le modalità che saranno ritenute più opportune, l'accesso, anche accidentale, alle informazioni privilegiate o destinate a divenire tali da parte di persone diverse da quelle che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno legittimo accesso alle suddette informazioni;
- sia proibita la comunicazione di informazioni privilegiate tranne le ipotesi in cui la comunicazione debba intendersi effettuata "nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione, dell'ufficio, in particolare modo verso soggetti che possano utilizzarle a favore dell'ente;
- siano adottate tutte le precauzioni affinché le informazioni privilegiate giungano ad altri soggetti;
- cautela particolare sia prevista nell'ipotesi in cui l'informazione privilegiata debba valutarsi come "dato sensibile" *ex art. 4 D.Lgs. 196/2003*
- i documenti contenenti informazioni privilegiate o destinate a diventare tali siano conservati in luoghi o su sistemi informatici ad accesso limitato e adeguatamente vigilati, anche attraverso strumenti informatici, al fine di impedire la duplicazione, la trasmissione o l'asportazione indebita di documenti di qualsivoglia natura, contenenti le informazioni privilegiate o destinate a diventare privilegiate o la loro indebita apprensione;
- le informazioni rilevanti comunicate internamente mediante posta elettronica siano protette da eventuali rischi di diffusione impropria;
- in caso di legittima comunicazione di informazioni privilegiate a soggetti esterni alla Società (ad es., consulenti, società di revisione), siano predisposte clausole contrattuali che vincolano la parte terza alla riservatezza dell'informazione, eventualmente prevedendo l'adozione da parte di tali soggetti di idonee misure di protezione dell'informazione ricevuta;
- nessuna informazione privilegiata o destinata a divenire tale possa essere divulgata a terzi senza la preventiva valutazione dell'Amministratore Delegato o del Presidente o del Vice Presidente;
- sia identificato, quando necessario, il soggetto competente alla comunicazione al pubblico dell'informazione privilegiata o destinata a divenire tale e sia previsto il momento in cui la comunicazione deve essere effettuata;
- sia garantita a cura della Funzione competente la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni concernenti la Società o le società appartenenti al Gruppo destinate al pubblico e, in particolare, a investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa, consultando un esperto nel caso in cui si nutrano dubbi sul possibile carattere fuorviante di un comunicato;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	96



- le richieste di incontri e la definizione generale del contenuto delle interviste e degli incontri con rappresentanti di mezzi di comunicazione devono essere indirizzate per l’approvazione all’Amministratore Delegato, al Presidente e al Vice Presidente;
- l’organizzazione e la partecipazione agli incontri, in qualunque forma tenuti, con investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa avvenga esclusivamente a cura delle Funzioni competenti e nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e di controllo interno;
- agli incontri con investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa partecipano sempre almeno due soggetti e, fra questi, un esponente della Funzione aziendale competente.
- qualora ad un Amministratore, Dipendente o collaboratore della Società sia notificata una comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate di una società emittente strumenti finanziari quotati in un mercato comunitario, i nominativi del personale e dei collaboratori coinvolti siano inseriti in un apposito elenco, unitamente ai motivi di iscrizione;
- nel momento della iscrizione, sia comunicato espressamente alle persone iscritte il divieto di divulgazione delle informazioni in relazione alle quali gli stessi sono stati iscritti nell’elenco; inoltre, alle persone che non siano già tenute per legge o per vincoli contrattuali in essere con la Società alla riservatezza delle informazioni sopra indicate, venga fatto sottoscrivere un apposito impegno di riservatezza e non divulgazione riferito a tali informazioni;
- a tali informazioni si applicano i presidi di controllo applicabili alle informazioni privilegiate originatesi all’interno della Società o di altra società del Gruppo inerenti l’accesso e la segregazione delle informazioni stesse;
- qualora la Società abbia notizia della diffusione delle informazioni di cui ai punti precedenti, ne informi tempestivamente la società emittente;
- ogni qual volta la Società si appresti a effettuare operazioni di acquisto/vendita su titoli/strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati comunitari, la decisione sull’operazione venga presa solo considerando: se i titoli/strumenti finanziari oggetto dell’operazione riguardino società emittenti con riferimento alle quali personale o Collaboratori della Società siano stati inseriti nel registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate; le motivazioni e l’opportunità dell’operazione.
- è istituito ed aggiornato un registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate;
- Per le operazioni compiute in nome e per conto della Società, definibili “di rilevante entità” (esemplificativamente ma non esaustivamente, fusioni, scissioni, acquisizione di rami di azienda,

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	97



quotazioni in borsa, etc.), di valore superiore ad Euro 250.000 è necessario il parere del Collegio Sindacale ovvero di un consulente esterno esperto in materia.

- la documentazione riguardante le operazioni sia archiviata ad opera della Direzione Amministrazione e Finanza, allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stesse.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	98

omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel datore di lavoro⁹ il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti¹⁰, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. datore di lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non interviene a impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza impennate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento – conseguenza della propria condotta delittuosa - non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e la salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- Il soggetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;

100100100

⁹ Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo de l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2 comma, 1, lett. b) D.Lgs. 81/08).

¹⁰ A eccezione di alcuni aspetti che la normativa non considera delegabili: valutazione dei rischi e designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	100



- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base dalla miglior tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche tutelano i dipendenti e tutti i lavoratori, ma vengono qui considerate tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia. Ad esempio:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria e l'altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione.
- il committente, al quale competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

▪ **M.2. Attività sensibili**

▪ **M.2.1. Premessa**

Per definire preliminarmente le attività sensibili, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre considerare le attività nell'ambito delle quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte di membri dell'organizzazione, il reato per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale fine, la Società ha reputato strategico trarre spunto da due importanti strumenti di controllo e di gestione:

- la valutazione di rischi prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	101

- la Norma BS OHSAS 18001:2007.

Attraverso la Valutazione dei rischi si sono individuate le condizioni ove, ragionevolmente, è possibile si manifestino degli eventi lesivi.

L'adozione efficace di un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro realizzato in conformità con la Norma BS OHSAS 18001:2007 è riconosciuta dal legislatore, nelle parti in cui può trovare applicabilità, come una modalità atta a cogliere gli obiettivi di corretta gestione della salute e sicurezza sul lavoro; pertanto, così come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, un modello organizzativo realizzato secondo tale norma risulterebbe presumibilmente conforme ai fini esimenti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

La Società ha perciò tratto ispirazione dalla Norma BS OHSAS 18001:2007, cui conta di dare piena attuazione nel corso del 2017, con l'obiettivo di mettere sotto controllo le proprie attività, controllare che le stesse siano, dal punto di vista della tutela della sicurezza e salute, conformi a quanto previsto da leggi, norme e regolamenti locali, nazionali ed europei e organizzare nel complesso l'intera struttura.

▪ **M.2.2. Le attività sensibili**

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 sono suddivise come segue:

- *attività a rischio di infortunio e malattia professionale*, mutuata dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali di cui all'art. 28, D.Lgs. 81/2008, redatto dal Datore di Lavoro ed intese come le attività dove potenzialmente si possono materializzare gli infortuni e le malattie professionali;
- *attività a rischio di reato*, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbero integrare una responsabilità colposa, e che costituiscono l'elemento centrale per adottare ed efficacemente attuare un sistema idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici richiesti dalla normativa vigente sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Attività a rischio di infortunio e malattia professionale

Attraverso attente indagini che interessano sia aspetti strutturali sia aspetti organizzativi, sono individuati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Gli esiti di tali indagini, che consentono l'individuazione dei rischi che possono dare origine ad infortuni e malattie professionali, sono contenuti negli specifici documenti di valutazione dei rischi ove sono altresì indicate le misure di tutela atte alla loro eliminazione ovvero al loro contenimento. Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono quindi desunte dagli specifici documenti di valutazione dei rischi a cui questo elaborato rimanda.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	102



I documenti di valutazione dei rischi sono costantemente aggiornati, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal presente Modello.

Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata ed alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la stessa, sono stati individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile ed in conformità al grado di sviluppo della scienza e della tecnica, l'omissione ovvero l'insufficiente efficacia dei presidi posti a salvaguardia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, da cui potrebbero discendere le fattispecie delittuose descritte in precedenza.

Attività a rischio di reato

Le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società, sono riportate di seguito. La loro individuazione è stata condotta in accordo con quanto previsto dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008 e tenendo conto dei requisiti previsti dalla Norma BS OHSAS 18001:2007 cui il Modello è ispirato:

- individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali;
- definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi;
- gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- gestione degli appalti;
- procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori;
- controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
- attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	103

L'elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

▪ **M.3. Principi generali di comportamento**

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, nella normativa antinfortunistica nonché negli Strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di omicidio e lesioni colposi, sopra identificati.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi compresi il Documento di Valutazione dei Rischi nonché le procedure di gestione delle emergenze) attraverso cui si individuano le situazioni ove ragionevolmente è possibile si manifestano degli eventi lesivi riconducibili all'attività lavorativa.

Presupposti essenziali del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società stessa. In particolare, ciascun lavoratore e ciascun soggetto che si trovi legittimamente presso la Società, ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa, dovrà:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal Datore di Lavoro non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa e le procedure stabilite dal DVR al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	104

- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- intervenire direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- adoperare, durante il periodo di pausa, attrezzature o materiali della società, anche costituenti rifiuto, per motivi di svago;
- ingerirsi, prestando la propria opera ovvero prestando materiali o attrezzature, nell'attività che sta svolgendo il sub-appaltatore a meno che ciò non sia espressamente previsto nel contratto di appalto al fine di una doverosa attività di coordinamento.

▪ **M.4. I soggetti responsabili, le comunicazioni e i documenti**

Costituisce fondamentale protocollo di prevenzione generale il fatto che, in nessun caso e per nessun motivo, esigenze di celerità o di servizio possano condurre a violare le norme disposte dalla legge in materia antinfortunistica.

Prima di procedere all'elenco dei protocolli di prevenzione specifici è opportuno riportare le funzioni, i compiti ed i doveri delle varie figure preposte a vario titolo alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

• **Il datore di lavoro**

Al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	105

- elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (da custodirsi presso l'azienda) contenente:
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, conseguente alla valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente nei casi in cui sia obbligatoria la Sorveglianza Sanitaria. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti i seguenti altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati, che riguardano, tra l'altro, il potere di: a) indire almeno una volta all'anno la "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" ove partecipano, oltre al Datore di Lavoro medesimo o a un suo rappresentante, il RSPP, il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; b) nominare il Medico Competente e gli eventuali ASPP; c) designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso; d) fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale e aggiornare le misure di prevenzione; e) richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; f) richiedere l'osservanza da parte del Medico Competente degli obblighi previsti dalla legge; g) adottare le misure di protezione per il rischio grave e immediato; h) consultare le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

In base al CCNL è attribuito inoltre al Datore di Lavoro, o ad un Dirigente da questi delegato, il compito di adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei lavoratori che non osservano le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

- **Il preposto**

I principali doveri del preposto, che effettua il controllo di primo livello, secondo le proprie attribuzioni e le proprie competenze sono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge,

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	106

nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;

- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 D.L.vo 81/08.

• **Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolgerà un controllo tecnico-operativo di secondo livello - conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro (SGSL), nonché dalle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 emanate da Confindustria ed infine dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08.

Più specificamente il Servizio di Prevenzione e Protezione:

- ha provveduto ad individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ha provveduto a collaborare con il Datore di Lavoro e con il Medico Competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, all'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- ha provveduto e deve provvedere costantemente a collaborare all'elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
- ha provveduto e deve provvedere costantemente ad elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- deve provvedere costantemente a controllare l'efficienza delle misure preventive e protettive

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	107

anche in rapporto agli aggiornamenti tecnologici ed alle “buone prassi” del settore;

- deve continuamente monitorare gli ambienti di lavoro, mantenendosi in stretto contatto con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, al fine di cogliere eventuali rischi residuali segnalandoli all’OdV ed all’ Organo Amministrativo;
- deve provvedere a proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- deve partecipare alla “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi”;
- deve partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- deve informare i lavoratori, a nome e per conto del Datore di Lavoro, sui rischi, sulle misure di prevenzione e protezione, sulle procedure e sui nominativi dei lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di pronto soccorso, nonché, ove previsto, del medico competente;
- deve verificare l’effettiva attuazione di quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi, lasciandone opportuna evidenza, con particolare riguardo:
 - alla certificazione dei macchinari secondo gli standard di legge;
 - al rispetto del piano di manutenzione sui macchinari;
 - all’adeguata formalizzazione nel registro degli infortuni delle analisi delle cause e delle concause degli infortuni nonché della segnalazione delle prescrizioni eventualmente violate e dei possibili interventi di prevenzione applicabili.

Per espletare i compiti assegnati, il RSPP è adeguatamente informato dal Datore di Lavoro in merito a:

- la natura dei rischi;
- l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- le prescrizioni degli organi di vigilanza.

L’eventuale sostituzione del RSPP deve essere comunicata all’Odv con l’espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

• **L’Organismo di Vigilanza - il quale svolge funzioni di controllo di terzo livello**

L’OdV nell’esercizio delle sue prerogative e funzioni eserciterà un controllo sulla funzionalità del sistema (controllo di terzo livello), allo scopo di stabilire se il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, è conforme a quanto pianificato, è correttamente applicato, mantenuto attivo e consente di raggiungere gli obiettivi. Il monitoraggio di funzionalità del sistema dovrebbe consentire al vertice aziendale l’adozione delle decisioni strategiche di propria competenza, quali ad esempio l’adeguamento della politica aziendale. Il controllo tecnico operativo in materia di sicurezza è invece estraneo ai compiti

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	108

dell'OdV, restando riservato al Servizio di Prevenzione e Protezione ed alle figure prevenzionistiche aziendali.

• **Il Medico Competente**

Il Medico Competente deve provvedere a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;
- effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
- istituire ed aggiornare, unitamente al Datore di Lavoro, il Piano di Sorveglianza Sanitaria;
- istituire ed aggiornare, per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio secondo il Piano di Sorveglianza Sanitaria e con salvaguardia del segreto professionale;
- visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al RSPP, redigendo specifico verbale;
- comunicare, in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

• **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli addetti all'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";
- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del registro infortuni.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	109

- **I lavoratori**

È cura di ciascun lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente secondo le previsioni di legge e attenendosi alle disposizioni della casa madre costruttrice e alle schede macchine i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

- **L'Esperto Qualificato**

L'Esperto qualificato è il professionista abilitato al controllo e alla sorveglianza delle radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dei lavoratori e della popolazione. L'EQ viene nominato dall' esercente e deve essere iscritto all' elenco nazionale tenuto dal Ministero del Lavoro, adeguatamente formato e aggiornato. L'EQ interviene nelle attività del servizio di prevenzione e protezione ed è chiamato a partecipare alle riunioni periodiche inerente la sicurezza del lavoro.

- **I macchinari e le attrezzature**

Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	110



Le attività di acquisto di macchinari ed attrezzature aziendali sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle eventuali considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze.

Le attrezzature ed i macchinari dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.). Se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato e/o addestrato.

Le attività di acquisto vengono condotte, nel rispetto della procedura di acquisto, con lo scopo di:

- definire i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori;
- definire le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature da acquistare alle normative vigenti (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, manuali d'uso e manutenzione, ecc.), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti di accettabilità;
- prevedere, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione degli esami iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio.

Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di Salute e Sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni.

Le attività di manutenzione sono gestite attraverso specifiche procedure con lo scopo di:

- definire le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle manutenzioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari (individuati puntualmente in appositi protocolli/schede) ed il controllo periodico della loro efficienza;
- definire le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità;
- definire le modalità di segnalazione delle anomalie, individuare i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuare i soggetti tenuti ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate).

• **Procedure aziendali**

La Società ha elaborato ed approvato il Documento di Valutazione dei Rischi.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	111



La società ha il compito di adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti dei lavoratori che non osservano le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

• **Informazione e formazione**

Come già previsto nella parte generale, la Società è tenuta a fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nonché del D Lgs. 123/07.

A tal fine:

- deve essere istituito ed aggiornato un adeguato Piano di formazione ed informazione sia degli apicali che di tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- deve essere documentata/diffusa l'informativa sulla gestione delle emergenze (incendio - evacuazione - infortunio);
- i dipendenti e nuovi assunti devono ricevere informazione Sulle figure prevenzionistiche aziendali e sul sistema di gestione alle emergenze;
- deve essere fornita informazione e istruzione sull'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
- la formazione deve essere anche specifica sui macchinari sui quali il lavoratore dovrà prestare la propria attività;
- il RSPP e il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni.
- il RSPP e il Medico Competente, ove presente, debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere, ove previsto, questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- di tutta l'attività di informazione e formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione e/o tramite registro .
- tutta la documentazione relativa alle attività di informazione e formazione deve essere conservata dal SPP, dall'ufficio del personale e deal responsabile della formazione e messa a disposizione dell'OdV;
- la Società è tenuta ad organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'OdV.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	112



- la Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro, garantire periodicamente, e comunque in occasione di rilevanti modifiche normative, una adeguata e specifica formazione nei confronti di tutti i destinatari degli obblighi in materia di sicurezza, che andrà documentata in forma scritta. Tale documentazione è trasmessa senza ritardo e comunque annualmente all’Odv.

- **Registri e documenti**

Nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere predisposto il registro degli esposti.

Deve essere data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal SPP e dal Medico Competente.

La Società deve tenere un archivio dei documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Costituiscono ulteriori documenti la cui istituzione è obbligatoria:

- il Documento di Valutazione dei Rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- il Piano di Emergenza;

L’OdV deve avere libero accesso in ogni momento a tutta la documentazione di cui sopra.

Il Datore di Lavoro committente, qualora siano presenti interferenze, elabora un unico Documento di Valutazione dei Rischi nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d’opera.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il Rappresentante dei Lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

- **Progettisti, Fabbrikanti, Fornitori e Installatori**

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti altresì a scegliere macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	113



I Fabbricanti ed i Fornitori vendono, noleggianno e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli Installatori devono attenersi alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai fabbricanti delle attrezzature.

▪ **M. 5. Protocolli specifici di prevenzione**

- Sistema disciplinare: Direzione Risorse Umane e Organizzazione.
- Sistema di deleghe e procure in materia di sicurezza se previste;
- Documento Valutazione dei Rischi e relativi allegati
- Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) realizzato in conformità con la Norma BS OHSAS 18001:2007 (quando applicato)

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	114



N. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

▪ **N.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte, e soprattutto in relazione alle potenziali condotte di autoriciclaggio e dei reati presupposto, sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati:

- **ricettazione**, previsto dall'art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi - non avendo concorso nel delitto presupposto -, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti dal suddetto delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- **riciclaggio**, previsto dall'art. 648 *bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi - non avendo concorso nel delitto presupposto - sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, previsto dall'art. 648 *ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi - fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 *bis* -, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità proventi da delitto;
- **autoriciclaggio**, previsto dall'art. 648 *ter*1 c.p. e costituito dalla condotta di chi - avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo - impiega sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalle commissioni dei suddetti delitti in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

▪ **N.2. Attività sensibili**

La Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali potrebbero potenzialmente essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio previsti dall'art. 25-*octies* del Decreto:

- selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni;
- gestione dei rapporti con *partners* commerciali, anche attraverso operazioni straordinarie;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	115



▪ **N.3. Presidi specifici di prevenzione**

• È fatto generale divieto di acquisto, ricezione, sostituzione o trasferimento di beni o denaro effettuati per occultare o dissimulare la loro origine illecita, quando si abbia motivo di ritenere che provengano da attività delittuosa.

• Per le operazioni riguardanti la **selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni**, i protocolli prevedono che:

▪ siano individuati degli indicatori di anomalia per identificare eventuali transazioni “a rischio” o “sospette” sulla base del:

• profilo soggettivo della controparte (ad es. esistenza di precedenti penali, reputazione opinabile, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);

• comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);

• dislocazione territoriale della controparte (ad es. transazioni effettuate in paesi *off shore*);

• profilo economico-patrimoniale dell’operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);

• caratteristiche e finalità dell’operazione (ad es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali *standard*, finalità dell’operazione);

▪ la scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dalle liste interne alla Società e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate;

▪ ai contratti che regolano i rapporti con i fornitori siano apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Codice Etico, che vengono loro comunicati secondo quanto previsto al paragrafo 6 della Parte Generale e che indicano i chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti.

▪ È fatto generale obbligo in materia di trasferimento di denaro contante, assegni, vagli apostali e cambiari, libretti di deposito di rispetto in violazione di quanto disposto dalla L. n. 231/2007 in materia di trasferimenti. In caso di violazioni accertate saranno applicate sanzioni disciplinari conformemente all’apposita Sezione del Modello e del CCNL applicabile.

Per le attività riguardanti la **gestione dei rapporti con i partner commerciali**, i protocolli prevedono che:

• siano definiti i ruoli e le responsabilità nelle fasi di:

✓ individuazione delle opportunità;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	116



- ✓ preparazione delle proposte contrattuali con soggetti terzi;
 - ✓ valutazione delle proposte;
 - ✓ gestione dell'attività.
- I partner commerciali siano scelti in base a requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
 - ai contratti che regolano rapporti commerciali siano apposte clausole che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico, che vengono comunicati ai *partner* secondo quanto previsto dal paragrafo 6 della Parte Generale, e che indicano chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di tali adempimenti;
 - la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con tali modalità da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
 - nell'ambito dei rapporti commerciali, i dipendenti della società non possono ricevere né per conto della società né per se stessi o per soggetti terzi, somme di denaro in contanti oltre le soglie e con le modalità previste dalla Legge e comunque nel pieno rispetto di quanto previsto nelle procedure di cassa e più in generale nel rispetto del principio di tracciabilità di ogni operazione commerciale o transazione finanziaria e sempre della normativa fiscale;
 - il Responsabile identificato segnali all'OdV le risultanze delle varie fasi dell'attività, nonché qualsiasi criticità possa riscontrarsi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie e del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni**, si applica quanto previsto dai protocolli di prevenzione di cui al paragrafo della presente Parte Speciale con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

▪ **N.4. Protocolli specifici per la prevenzione del reato di autoriciclaggio**

Con riferimento specifico all'**autoriciclaggio**, oltre alle attività sensibili di cui al precedente paragrafo L2, altra ulteriore attività a rischio è quella della formazione del bilancio e delle dichiarazioni tributarie e fiscali in cui sono coinvolti direttamente il Consiglio di Amministrazione, il Controller Interno e il Responsabile Amministrativo.

Con riferimento all'**autoriciclaggio** i seguenti protocolli si pongono, in modo non esaustivo, l'obiettivo di presidiare le operazioni che prevedono flussi di liquidità in entrata ed in uscita che potrebbero risultare sospetti.

- È vietato l'utilizzo di contanti in entrata ed uscita se non effettuato, nel rispetto delle soglie di legge, attraverso la cassa;
- nel rapporto con clienti, fornitori e partner commerciali, è vietato l'utilizzo di conti corrente che non siano quelli ufficiali della società;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	117



È altresì espressamente vietato:

- alterare, anche parzialmente, documenti contabili o altri elementi materiali che giustificano gli eventi di gestione;
- produrre o registrare documenti in mancanza dell'esistenza di un contratto o di convenzioni economiche che li sorreggano;
- distruggere o nascondere documenti per evitare che vengano registrati;
- con riferimento alle **operazioni straordinarie quali, a titolo esemplificativo, aumenti di capitale, conferimenti, finanziamenti, fusioni ecc.**, si applica quanto previsto dai protocolli di prevenzione di cui al paragrafo della presente Parte Speciale implementando i controlli quali, a titolo esemplificativo:
 - verifica dell'attendibilità del soggetto sulla base dei dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali) ed eventuali sproporzioni rispetto agli ordinari valori di mercato;
 - identificazione del titolare effettivo in caso di flussi provenienti da società fiduciarie specialmente se domiciliate in paesi off-shore;
 - controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari.

Con riferimento alla **formazione del bilancio civilistico nonché con riguardo anche alle dichiarazioni ed agli adempimenti tributari e fiscali**, oltre al rispetto di tutti i protocolli indicati al paragrafo L3, si raccomanda alle specifiche funzioni aziendali più sopra individuate in particolare:

- la corretta applicazione di tutti i principi contabili e delle norme vigenti nonché i principi di bilancio nazionali ed internazionali (OIC e IAS-IRFS) nella predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale;
- la corretta imputazione dei costi che debbono essere solo ed esclusivamente quelli inerenti all'attività della società;
- il tempestivo e corretto adempimento di tutte le dichiarazioni e tutti i pagamenti tributari e fiscali;
- la verifica che tutti i documenti fiscali siano supportati da sottostanti accordi/contratti per prestazioni effettivamente avvenute;
- nel caso si abbia evidenza ovvero anche il solo sospetto che si sia verificata una o più operazioni tra quelle qui sotto riportate ed individuate quali indicatori di rischio, si ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'OdV secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello;
- pagamento agli amministratori di emolumenti non deliberati ovvero deliberati ma in misura sproporzionata rispetto all'attività;
- pagamenti agli amministratori o loro parenti per non meglio precisate attività di consulenza;
- pagamenti di consulenze a società che si trovano in Paesi *black list* o *off-shore* ovvero a consulenti italiani o europei con pagamenti accreditati su conti di Paesi *black list* o *off-shore*;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	118



- aumenti di capitale e finanziamenti soci ricorrenti ovvero provenienti da società fiduciarie o esterovestite;
- sponsorizzazioni o donazioni per importi sensibili o comunque frequenti ed anomale a Fondazioni o Onlus;
- operazioni di significativo ammontare in assenza di motivazione correlata al proprio *business*;
- stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano alcun collegamento con la società;
- mutamento dei criteri di valutazione degli elementi attivi o passivi adottati nella redazione dei bilanci sia civilistico che fiscale ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali;
- acquisto di un ingente ammontare di strumenti finanziari a elevata liquidità seguito dalla richiesta di prestiti garantiti dagli stessi strumenti finanziari;
- frequenti operazioni di investimento a lungo termine in strumenti finanziari immediatamente seguite dalla richiesta di liquidare la posizione e di trasferire i relativi proventi.

▪ **N.5. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione**

I protocolli specifici di prevenzione sin qui elencati trovano applicazione nei seguenti documenti:

- Procedura acquisti;
- Istruzione operativa contabile;
- Procedura per le note spese;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	119

O. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL DECRETO)

▪ O.1. Reati potenzialmente rilevanti

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ha inserito nel Decreto 231 l'art. 25-novies che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

È in seguito intervenuto il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, che ha determinato la cessazione del monopolio legale durato oltre 70 anni in capo alla SIAE, in favore di una liberalizzazione del settore della gestione dei diritti d'autore. L'art. 19, c. 1, lett. b) n. 1, ha infatti messo effettivamente mano all' art. 180, c. 1, L. 633/1941¹¹ in forza del quale in Italia era riservata alla SIAE in via esclusiva qualunque attività di intermediazione, diretta o indiretta, dei diritti di autore, prevedendo che ora tali attività possano essere esercitate anche da altri "enti di gestione collettiva". Mutuando la definizione di "enti di gestione collettiva" dal precedente D.Lgs. 35/2017, il Decreto ha in sostanza aperto le porte delle attività di gestione dei diritti d'autore ai soli enti collettivi di natura non profit, precludendo l'esercizio di tali attività alle organizzazioni che rappresentano gli artisti in forza di mandati di natura commerciale, non collettiva. Il Decreto, però, non è intervenuto sulla lettera delle disposizioni incriminatrice di cui agli artt. 171 e successivi della L. 633/1941 aprendo la strada a non pochi dubbi interpretativi.

In un'ottica di massima prudenza sono, sulla base delle analisi condotte, considerati applicabili alla Società i seguenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

• Art. 171 comma 1 lett. a -bis e comma 3 l. 22 aprile 1941 n. 633

Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non

120120120

¹¹ Questa la precedente formulazione: “L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelata e riservata in via esclusiva alla Società italiana autori ed editori”.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	120

contrassegnati dalla SIAE¹²; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, Legge 633/1941).

Tale norma punisce chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) o enti equivalenti; ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE(o enti equivalenti) riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine "software", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

- **Art. 171-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633**, costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;

- **Art. 171-ter, Legge 633/1941**

È punita (art. 171-ter comma 1):

- icazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,

121121121

¹² In forza del divieto di analogia in ambito penale, non si ritiene di menzionare gli organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 (equivalenti alla SIAE) poiché la rilevanza penale di condotte in violazione di diritti di entità diverse da SIAE non sono, ad oggi, sanzionati a norma delle disposizioni penali richiamate.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	121



- cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
 - pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, o la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo radio, l'ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) (lett. c);
 - la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE (o enti equivalenti);, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
 - in assenza di accordo con il legittimo distributore, la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (lett. e)
 - l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
 - la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o la detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi aventi la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
 - l'abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero la distribuzione, importazione a fini di distribuzione,

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	122

diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

- È punita (**art. 171-ter comma 2**):
 - la riproduzione, la duplicazione, la trasmissione o la diffusione abusiva, la vendita o comunque la messa in commercio, la cessione a qualsiasi titolo o l'importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
 - la comunicazione al pubblico, attraverso l'immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
 - la realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, Legge 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
 - la promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art.171-ter, comma 1, Legge 633/1941 (lett. c).

- **Art. 171-septies, Legge 633/1941**

È punita (art. 171-septies):

- l'immissione in commercio o importazione di supporti non soggetti all'obbligo del c.d. "bollino SIAE" o di enti equivalenti (i.e. supporti contenenti programmi per elaboratore di cui all'articolo 181-bis, terzo comma, l. 633/1941) e mancata comunicazione alla SIAE o enti equivalenti dei dati necessari per procedere all'identificazione di tali supporti;
- la falsa attestazione alla SIAE (o altra Società finalizzata alla gestione del diritto d'autore) da parte della società dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e diritti connessi, ai fini dell'ottenimento del contrassegno.

- **O.2. Attività sensibili**

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del Decreto:

- acquisto e utilizzo di opere dell'ingegno protette;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	123

- gestione e acquisto del software;

▪ **O.3. Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti l'acquisto e utilizzo di opere dell'ingegno protette e la gestione e acquisto del software, i protocolli prevedono che:

- le opere protette da diritto d'autore acquistate dalla Società siano catalogate in un apposito database;
- per le opere delle quali sono state acquisite le licenze d'uso, il database comprende anche i seguenti dati: data di acquisto della licenza; data di scadenza della licenza; tipo di utilizzo autorizzato dal contratto di licenza (ad es. upload su sito internet, diffusione in pubblico, utilizzo per brochure e relativo numero di copie massime utilizzabili, ecc.);
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'accesso da parte degli utenti a siti di download di contenuti;
- Verifica che il materiale hardware e software acquistato o sviluppato internamente sia conforme ai principi "Privacy by Design" e "Privacy by Default" come definiti dal Regolamento Europeo in materia di Privacy;
- Controllo tramite meccanismi anche automatici del rispetto dei divieti di installazione e di utilizzo di sistemi di file sharing e software applicativi non autorizzati ed in assenza di licenza d'uso;
- Verifica periodica a campione sui software presenti nei computer di ICPV, al fine di accertare la presenza di software non autorizzati.;
- Implementazione di meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad esempio: accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
- Archiviazione della documentazione riguardante ogni singola attività allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Società;
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'acquisto e l'uso di software formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
- la documentazione riguardante le attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- qualora la gestione della presente attività sia affidata in outsourcing, i contratti che regolano i rapporti con i fornitori del servizio prevedano apposite clausole che impongano: la conformità dei

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	124



software forniti a leggi e normative ed in particolare alle disposizioni di cui alla L. 633/1941; la manleva per la Società in caso di violazioni commesse dai fornitori del servizio stessi.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	125



P. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)

▪ **P.1. Reato applicabile**

Sulla base delle analisi condotte è considerato potenzialmente applicabile alla Società il reato di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**.

▪ **P.2. Attività sensibili**

La fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

▪ **P.3. Protocolli specifici di prevenzione**

Anche in questo caso, perciò, si ritiene che i principi contenuti nel Codice Etico costituiscano lo strumento più adeguato per prevenire la commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Tutti i destinatari del Modello, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con l'autorità giudiziaria e con i soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario rivestono la qualifica di parte o di testimone.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	126

Q. REATI AMBIENTALI (ART 25-UNDECIES DEL DECRETO)

▪ Q.1. Reati applicabili

Sulla base di quanto emerso dall'indagine, si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati *ex art. 25-undecies* che la Società ritiene potenzialmente applicabili in condizioni normali di esercizio nell'ambito della conduzione delle attività aziendali.

- **Inquinamento ambientale.** Previsto dall'art 452 *bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

- **Disastro ambientale.** Previsto dall'art. 452 *quater* c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cagiona un disastro ambientale. stituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

- **Delitti colposi contro l'ambiente** Previsto dall'art. 452 *quinqües* c.p. e prevede la punibilità di chi pone in essere, colposamente le condotte, di cui agli artt. 452 *bis e quater*.

- **Traffico e abbandono di rifiuti.** Previsto dall'art. 452 *sexies* c.p. e costituito dalla condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

In relazione ai reati previsti dal D.lgs. 2006 n. 152:

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** Previsto dall'art 256 D.lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, anche pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Prevede inoltre la punibilità di chi effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, chi effettua l'attività di miscelazione non consentita, ovvero chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata, anche destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

- **Combustione illecita di rifiuti.** Previsto dall'art 256 *bis* D.lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	127

- **Bonifica dei siti:** Previsto dall'art 257 D.lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.
- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari:** Previsto dall'art. 258 D.lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi che non ha aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico.
-
- **Traffico illecito di rifiuti:** Previsto dall'art 259 D.lgs. 152/2006 e prevede la punibilità delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.
- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti :** Previsto dall'art 260 D.lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche reatoattivi.
- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti:** Previsto dall'art 260 *bis* D.lgs. 152/2006 e costituito dalla condotta di chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

▪ **Q.2. Attività sensibili**

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/01 sono le seguenti:

- gestione delle acque;
- gestione dei rifiuti;
- protezione dei suoli dall'inquinamento;
- protezione dell'aria dall'inquinamento
- selezione dei fornitori di servizi di manutenzione ordinaria / straordinaria e dei servizi di smaltimento dei rifiuti prodotti dalla attività di ufficio e connessa attività di verifica dei requisiti dei terzisti;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	128



- adempimenti inerenti lo smaltimento di rifiuti e connessa attività di rispetto delle prescrizioni normative;

▪ **Q.3. Principi generali di comportamento**

Tutti i **dipendenti e i collaboratori** della Società e di Società terze che lavorano per conto della Società devono:

- rispettare le leggi vigenti e i principi esposti nel presente Modello;
- rispettare gli obblighi previsti dalle norme nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente nonché osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dai soggetti preposti al fine di preservare l'ambiente;
- segnalare tempestivamente alle strutture individuate eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente e violazioni alle regole di comportamento definite nel presente Modello;
- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere se previste;
- perseguire l'obiettivo di "nessun danno all'ambiente". Non devono essere perseguiti obiettivi di risparmio costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente.

Gli **esponenti aziendali** specificatamente responsabili degli adempimenti in materia ambientale devono inoltre:

- definire idonea regolamentazione individuando anche precise regole cautelari da seguire al fine di assicurare la necessaria tutela ambientale;
- promuovere una cultura nella quale tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori partecipino a questo impegno;
- garantire, anche attraverso la formalizzazione di un'apposita informativa, un adeguato livello di informazione ai lavoratori e ai collaboratori terzi, nonché ai lavoratori delle ditte in subappalto ed alle cooperative sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società stessa;
- segnalare tempestivamente alle strutture individuate a norma di legge e/o internamente eventuali segnali / eventi di rischio / pericolo per l'ambiente indipendentemente dalla loro gravità.

È fatto inoltre divieto di:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o falsificare, del tutto o in parte, i dati predisposti ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- adottare comportamenti che possano costituire un reato compreso fra quelli considerati dal Decreto 152/06.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	129

▪ **Q.4. Protocolli specifici di prevenzione**

Di seguito sono espressi i principi di comportamento e connessi presidi specifici di controllo applicabili alle condizioni normali di esercizio, di cui deve essere garantito il rispetto.

Per le operazioni riguardanti le **selezione dei fornitori di servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria e dei servizi di smaltimento dei rifiuti prodotti dalla attività di ufficio**, i protocolli prevedono che:

- sia individuato un responsabile, anche esterno, di tutta l'area della gestione dei rifiuti che si occupi di tutti gli adempimenti di legge (es: registrazione del SISTRI) e delle previsioni del Modello;
- la selezione dei fornitori avvenga nel rispetto di quanto disciplinato dal protocollo "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del presente Modello; in particolare in fase di selezione dei fornitori:
- il Responsabile Amministrativo verifichi l'esistenza dei requisiti *ex-lege* dei fornitori, acquisendo copia cartacea conforme della relativa documentazione laddove non fosse possibile ottenere la copia in originale;
- il Responsabile Amministrativo effettui periodiche verifiche del mantenimento nel tempo dei requisiti *ex-lege* verificati in fase di selezione;
- la Società, attraverso il responsabile come sopra identificato, monitori che le società terze:
- effettuino la raccolta in sito dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e speciali in conformità alle normative e alle prassi di buona tecnica e di prevenzione ambientale, classificandoli correttamente e caratterizzandoli nelle categorie e classi di pericolo previste;
- affidino i rifiuti urbani e assimilati ai servizi ad hoc autorizzati a livello locale mediante adeguata convenzione per il trasporto e smaltimento nei termini di legge, acquisendo e conservando le convenzioni di riferimento;
- affidino i rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti dalle attività manutentive a Società di trasporto, recupero e smaltimento autorizzate ed iscritte ai relativi Albi, avendo cura di accertare il conseguimento, anche da parte di fornitori e consulenti, delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni e acquisendone copia.
- verifichi l'effettuazione degli appositi interventi di manutenzione periodica e programmata dei siti di deposito in modo da limitare l'esposizione dei rifiuti agli agenti atmosferici nonché interventi di manutenzione straordinaria per contenere eventuali incidenti ambientali.
- Verifichi che l'effettuazione dell'analisi periodica degli scarichi idrici;

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	130

R. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO)

▪ **R.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte è considerato potenzialmente applicabile alla Società il reato di **impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

La legge 17 ottobre 2017 n. 161, il c.d. nuovo codice Antimafia, ha aggiunto ulteriori fattispecie di reato all'interno del catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Tali delitti si riferiscono alle condotte di chi dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto (disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

Si sottolinea, inoltre, che è prevista la possibilità – nell'ambito della disciplina del «*controllo giudiziario delle aziende*» – che il Tribunale ordini all'amministratore giudiziario l'adozione di misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del D.Lgs. 231/2001. In definitiva, gli enti all'interno dei quali vi sia il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività potrebbero essere tenuti ad adottare un Modello organizzativo; nonché, in virtù del richiamo dell'articolo 24-ter, essere destinatari delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto 231.

▪ **R.2. Attività sensibili**

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsto dall'art. 25-ter del Decreto:

- gestione del processo di selezione e valutazione del personale;
- gestione del processo di amministrazione del personale;
- gestione delle attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto alla manodopera;
- attività necessaria ad ottenere, da parte del personale che opera/opererà all'interno delle strutture della Società, il riconoscimento di titoli di studio o professionali esteri.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	131

▪ **R.3 Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la gestione del processo di selezione e valutazione del personale, i protocolli prevedono che:

- in fase di selezione di personale straniero, sia richiesta la presentazione del permesso di soggiorno valido.

Per le operazioni riguardanti la gestione del processo di amministrazione del personale, i protocolli prevedono che:

- sia periodicamente valutata la validità dei permessi di soggiorno di lavoratori stranieri.

Inoltre, i protocolli prevedono che:

- sia richiesta agli affidatari dei lavori, eventualmente tramite autocertificazione, la documentazione a garanzia del rispetto degli obblighi di legge in materia di impiego di lavoratori stranieri (ad esempio il permesso di soggiorno valido di tutti i lavoratori impiegati presso i siti della Società);
- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori e gli affidatari dei lavori contengano apposite clausole che impongano al contraente di impiegare esclusivamente manodopera in regola con la normativa sull'immigrazione.

Infine, per le attività a rischio reato 231 svolte da soggetti esterni alla Società (cfr. pag. 21 Parte Generale), oltre alla clausola risolutiva espressa in materia 231 ed all'esplicito impegno a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento della Società in fatti penalmente rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nei singoli contratti dovrà essere previsto che nei confronti del consulente/mandatario/affidatario dell'attività insorge e permane fino alla cessazione del mandato/contratto l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV o delle articolazioni operative di controllo di questa Società, oltre che la possibilità per questi ultimi di effettuare specifici audit su:

- modalità di esecuzione dell'incarico di consulenza;
- processo gestito in service;
- aggiornamento del Modello Organizzativo;
- concreta ed efficace attuazione del Modello Organizzativo;
- regolare svolgimento di attività formative specifiche in materia 231.

▪ **R.4. Attuazione dei protocolli specifici di prevenzione**

I protocolli specifici di prevenzione sin qui elencati trovano applicazione nei seguenti documenti::

- Clausola sui contratti di fornitura;
- Gestione degli acquisti.

<i>Rev</i>	<i>Data</i>		<i>Approvazione</i>	<i>Pagina</i>
4	23 Luglio 2019		CdA	132